



Complemento regionale di sviluppo rurale Regione Valle d'Aosta 2023-2027

SRG06 Attuazione strategie di sviluppo locale

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL VALLE D'AOSTA

"Filieri e comunità energie per il territorio"

**BANDO MULTI OPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA**

AS.3, AS.4, AS.5, AS.6

Approvato con deliberazione n. 15 del Comitato direttivo del 11/09/2026



Cofinanziato
dall'Unione europea



Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

LEADER
Development led by local communities

Indice

1	IL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA - SOGGETTI E RISORSE	6
1.1	Descrizione generale	6
1.2	Finalità	7
1.3	Territorio di applicazione.....	7
1.4	Disponibilità finanziaria	7
1.5	Beneficiari	8
1.6	Requisiti di ammissibilità del Progetto Integrato di Filiera (PIF)	9
1.7	Criteri di selezione – Progetti di filiera	10
1.8	Gli interventi che compongono la filiera	12
2	AS.3 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE	14
2.1	Descrizione generale dell’Azione Specifica	14
2.2	Finalità e obiettivi dell’Azione Specifica	14
2.3	Beneficiari dell’Azione Specifica	15
2.4	Interventi ammissibili	15
2.5	Spese ammissibili.....	16
2.5.1	Caratteristiche delle spese ammissibili.....	16
2.5.2	Categorie di spese ammissibili.....	17
2.6	Spese non ammissibili	18
2.7	Tipologia e intensità del sostegno	19
2.8	Aiuti di stato	19
2.9	Localizzazione dell’operazione	20
2.10	Requisiti di ammissibilità	20
2.11	Criteri di selezione	22
2.12	Numero domande presentabili	24
2.13	Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	24
3	AS.4 - INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE	26
3.1	Descrizione generale dell’Azione Specifica	26
3.2	Finalità e obiettivi dell’Azione Specifica	26
3.3	Beneficiari dell’Azione Specifica	27
3.4	Interventi ammissibili	27
3.5	Spese ammissibili.....	27
3.5.1	Caratteristiche delle spese ammissibili.....	27
3.5.2	Categorie di spese ammissibili.....	29
3.6	Spese non ammissibili	29
3.7	Tipologia ed intensità del sostegno	30
3.8	Aiuti di stato	31

3.9	Localizzazione dell'intervento	31
3.10	Requisiti di ammissibilità	31
3.11	Criteri di selezione	33
3.12	Numero domande presentabili	35
3.13	Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	35
4	AS.5 - INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	37
4.1	Descrizione generale dell'Azione Specifica.....	37
4.2	Finalità e obiettivi dell'Azione Specifica	38
4.3	Beneficiari dell'Azione Specifica	38
4.4	Interventi ammissibili	39
4.5	Spese ammissibili.....	39
4.5.1	Caratteristiche delle spese ammissibili.....	39
4.5.2	Categorie di spese ammissibili.....	40
4.6	Spese non ammissibili	41
4.7	Tipologia e intensità del sostegno	42
4.8	Aiuti di stato	42
4.9	Localizzazione dell'intervento	43
4.10	Requisiti di ammissibilità	43
4.11	Criteri di selezione	44
4.12	Numero domande presentabili	47
4.13	Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	47
5	AS.6 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI NON AGRICOLI IN AREE RURALI	49
5.1	Descrizione generale dell'Azione Specifica	49
5.2	Finalità e obiettivi dell'Azione Specifica	49
5.3	Beneficiari dell'Azione Specifica	49
5.4	Interventi ammissibili	50
5.5	Spese ammissibili.....	50
5.5.1	Caratteristiche delle spese ammissibili.....	50
5.5.2	Categorie di spese ammissibili.....	51
5.6	Spese non ammissibili	52
5.7	Tipologia e intensità del sostegno	52
5.8	Aiuti di stato	53
5.9	Localizzazione dell'intervento	53
5.10	Requisiti di ammissibilità	53
5.11	Criteri di selezione	55
5.12	Numero domande presentabili	57
5.13	Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	57
6	PARTE III DISPOSIZIONI COMUNI - DOMANDA DI SOSTEGNO	59

6.1	Presentazione della domanda di sostegno.....	59
6.1.1	Quando presentare la domanda di sostegno	59
6.1.2	A chi presentare la domanda di sostegno	59
6.1.3	Abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno.....	59
6.1.4	Documentazione per la presentazione della domanda di sostegno	59
6.1.5	Procedura per l'acquisizione dei preventivi	61
6.1.6	Compilazione, sottoscrizione, stampa e rilascio della domanda di sostegno	62
6.1.7	Comunicazione di completamento della procedura	63
6.2	Istruttoria della domanda di sostegno	63
6.2.1	Soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo	63
6.2.2	Fasi dell'istruttoria	63
6.2.3	Ricevibilità della domanda di sostegno	63
6.2.4	Ammissibilità della domanda di sostegno	64
6.2.5	Approvazione graduatoria e concessione del sostegno	64
6.2.6	Perfezionamento della domanda finanziata.....	65
6.3	Realizzazione del progetto di filiera integrata.....	65
6.3.1	Data di inizio	65
6.3.2	Termine dei lavori e rendicontazione	65
6.3.3	Proroghe	65
6.4	Varianti	66
6.4.1	Definizione delle varianti	66
6.4.2	Presentazione delle domande di variante	66
6.4.3	Istruttoria delle domande di variante.....	67
6.4.4	Cambio del beneficiario	67
7	DISPOSIZIONI COMUNI - DOMANDA DI PAGAMENTO	69
7.1	Presentazione della Domanda di pagamento	69
7.1.1	Il Responsabile del procedimento della domanda di pagamento	69
7.1.2	Anticipo modalità e documentazione richiesta	69
7.1.3	Come presentare la domanda di pagamento	70
7.1.4	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento (SAL).....	70
7.1.5	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento (saldo)	71
7.2	Istruttoria delle domande di pagamento (SAL e Saldo)	71
7.2.1	Fasi procedurali.....	71

7.2.2	Chiusura della domanda di pagamento.....	72
7.3	Disposizioni generali in materia di controlli	72
7.3.1	Visita in situ.....	73
7.3.2	Controlli in loco.....	73
7.3.3	Controlli di revisione.....	73
7.3.4	Controlli ex-post	73
7.4	Decadenza ed esclusione del contributo.....	74
7.4.1	Casi di esclusione	74
7.4.2	Casi di decadenza.....	74
7.5	Rinuncia	75
7.6	Impegni del beneficiario	75
7.6.1	Impegni essenziali.....	75
7.6.2	Impegni accessori	75
7.7	Obblighi di informazione e pubblicità	76
8	DISPOSIZIONI COMUNI FINALI.....	77
8.1	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	77
8.2	Errori palesi.....	77
8.3	Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000	77
8.4	Sanzioni.....	78
8.5	Clausola compromissoria.....	78
8.6	Pubblicazione.....	78
8.7	Informativa sul trattamento dati personali.....	78
8.8	Comunicazioni	79
8.9	Monitoraggio dei risultati.....	79
8.10	Disposizioni finali	79
	Allegato I Definizioni.....	81
	Allegato II - Normativa di riferimento	83
	Allegato III - Griglie descrittivi criteri di valutazione.....	86
	Allegato IV – Estratto della tabella 5.2 A - Tabella di congruità delle macchine e attrezzature agricole (criterio 5.2 “ 5.2 Macchinari ed Attrezzatura per attività di produzione primaria”) dei Criteri applicativi generali per la concessione degli aiuti regionali previsti dall’articolo 5 della l.r. 3 agosto 2016, n. 17	88

1 IL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA - SOGGETTI E RISORSE

1.1 DESCRIZIONE GENERALE

Il bando si inserisce nella Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027 “Filieri e comunità: energie per il territorio” del GAL VALLE D’AOSTA, approvata dalla Regione autonoma Valle d’Aosta con DGR n. 1292 del 13/11/2023, nel quadro dell’Intervento SRG06 del CSR 2023/2027.

Il bando contribuisce a sostenere e qualificare le produzioni agroalimentari locali, mettendole nella condizione di creare filiere di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, contribuendo alla costruzione di un’offerta variegata, che integra i vari settori dell’economia rurale.

Di seguito vengono elencate le Azioni Specifiche oggetto del presente bando:

- **AS.3 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole**

L’Azione Specifica ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende agricole attraverso progetti multi-settoriali finalizzati principalmente all’innovazione e alla valorizzazione delle produzioni in chiave quantitativa, qualitativa e territoriale, anche legando l’immagine dei prodotti alle specificità dei luoghi e alla fruizione turistica diffusa e accessibile attraverso iniziative di turismo esperienziale.

- **AS.4 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole**

L’Azione Specifica è finalizzata a incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l’equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali. L’operazione, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività non agricole, persegue l’obiettivo di concorrere all’incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l’attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse. L’operazione sostiene inoltre investimenti funzionali all’introduzione e/o al miglioramento delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE.

- **AS.5 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**

L’Azione Specifica è finalizzata a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un’azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico ambientali. Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali delle imprese che operano nell’ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell’elenco del suddetto Allegato I.

- **AS.6 Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali**

L’Azione Specifica concede un sostegno agli investimenti, alle microimprese e alle piccole imprese non agricole per incentivare la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali sostenendo investimenti di attività imprenditoriali con finalità produttive. In tal senso l’obiettivo dell’operazione è il mantenimento dell’attrattività delle aree rurali contrastando il progressivo spopolamento al quale queste sono soggette. Allo stesso tempo l’operazione mira a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali supportando le attività imprenditoriali e più in generale le iniziative e gli investimenti che valorizzino le

risorse locali contribuendo alla rivitalizzazione del mercato del lavoro in particolare per i giovani e per le donne.

1.2 FINALITÀ

Il presente bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di **PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)**. Ad essi devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali interessato a realizzare un intervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera nel suo complesso e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono.

Alla filiera possono aderire imprese di diversa tipologia (ad esempio, imprenditori agricoli, micro e piccole imprese di trasformazione, micro e piccole imprese di commercializzazione, micro e piccole imprese di somministrazione, ecc.) che devono presentare domanda di sostegno su una delle tipologie di Azioni Specifiche previste dalla SSL del GAL Valle d'Aosta finalizzate all'attuazione del progetto di filiera.

I Progetti Integrati di Filiera devono essere caratterizzati da un insieme correlato di domande di finanziamento proposte da aziende/imprese, operanti in una o più fasi della filiera (produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione), le quali dovranno stipulare accordi duraturi, capaci di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che li sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera, lavorazioni congiunte, organizzazione dell'offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, scambi di servizi tra operatori ecc.).

Il bando concorre al raggiungimento dell'obiettivo generale di sviluppo dell'economia locale attraverso l'aggregazione degli operatori economici in Progetti Integrati di Filiera (PIF), secondo le seguenti definizioni:

- Filiera lunga - insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, commercializzazione di un prodotto agricolo/agroindustriale o artigianale, partendo dalla produzione di base, fino alla vendita al consumatore finale.
- Filiera corta - integrazione dei produttori primari agricoli finalizzata alla riduzione degli intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario; in particolare, per filiera corta si intende "una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori".

1.3 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

Sono ammissibili esclusivamente i progetti di filiera integrata realizzati nel territorio dell'area del GAL Valle d'Aosta, che comprende tutti i Comuni della Valle d'Aosta e le aree eleggibili del Comune di Aosta, il cui elenco è disponibile al seguente link <https://www.gal.vda.it/wp-content/uploads/2026/02/elenco-vie.pdf>.

1.4 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (AS.3, AS.4, AS.5, AS.6) è complessivamente pari a € 2.570.000,00 così suddivisa:

AZIONE SPECIFICA	DOTAZIONE FINANZIARIA (€.)
AS.3 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole"	650.000,00 €

AS.4 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole"	350.000,00 €
AS.5 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"	670.000,00 €
AS.6 "Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali"	900.000,00 €

Il GAL Valle d'Aosta, in caso di economie maturate in una o più delle suddette azioni specifiche, si riserva la possibilità di rimodulare la dotazione finanziaria delle restanti azioni specifiche, finanziate dal presente bando. Contribuiscono alla suddetta spesa pubblica l'Unione europea, tramite il FEASR, lo Stato e la Regione Valle d'Aosta.

1.5 BENEFICIARI

Il beneficiario del presente bando è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIF, che aderisce a un'Azione Specifica della SSL con i requisiti di ammissibilità previsti.

Possono presentare domanda di sostegno:

- **AS.3** Imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura. L'imprenditore agricolo deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) e/o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 e ss. mm.).
- **AS.4** Imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura. L'imprenditore agricolo deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) e/o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 e ss. mm.)
- **AS.5** Imprese che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e/o commercializzazione (per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale) dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura (TFUE). Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I.
- **AS.6** Microimprese e piccole imprese non agricole ai sensi dell'Allegato I del Regolamento UE 702 del 25/06/2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06/05/2003.

Sono escluse dal presente bando le imprese in difficoltà.

L'impresa beneficiaria dovrà avere sede legale e/o operativa in area GAL.

Possono inoltre partecipare al progetto integrato anche i **partecipanti indiretti**, ovvero soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del PIF, che beneficiano di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo contributi nell'ambito del PIF. In questa categoria possono rientrare soggetti che non possiedono i requisiti per accedere ai singoli interventi della SSL, anche esterni all'area del GAL (es. operatori della distribuzione, soggetti che forniscono servizi a supporto della filiera, enti pubblici, associazioni, soggetti operanti in aree territoriali esterne al GAL, ecc.). I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo di filiera e possono partecipare a più PIF anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento.

1.6 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA (PIF)

Le domande di sostegno devono riguardare PIF che possiedano le seguenti caratteristiche:

- presenza di un Progetto Integrato di Filiera;
- essere presentate in forma aggregata da un minimo di tre soggetti, di cui almeno tre beneficiari diretti;
- prevedere investimenti che riguardano almeno due fasi della filiera;
- raggiungere un punteggio minimo di 30 punti. Qualora il Progetto Integrato di Filiera non raggiungesse il punteggio minimo previsto questo sarà non ammissibile, pertanto non si procederà all'esame delle singole domande di sostegno collegate e presentate nelle singole misure su SIAN;
- prevedere un accordo scritto firmato da tutti i partner (beneficiari diretti ed indiretti) che vincoli gli stessi partecipanti alla realizzazione degli interventi previsti e che contenga gli obblighi e gli impegni reciproci delle parti, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'accordo stesso. L'accordo dovrà avere una durata minima di 3 anni dalla data di comunicazione di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento di saldo dell'ultimo intervento;
- essere coordinato da un soggetto referente, beneficiario diretto, individuato dall'Accordo di filiera.

Il referente:

- rappresenta i partecipanti al progetto;
- è l'interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con il GAL nell'ambito della filiera;
- segue la realizzazione del progetto di filiera, curando gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto nei tempi previsti;
- coinvolgere come beneficiari (partecipante diretto) le seguenti tipologie di soggetti: aziende agricole, imprese di trasformazione e distribuzione, micro e piccole imprese non agricole, imprese turistiche, etc. Il partecipante diretto è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di filiera; deve aderire ad almeno uno degli interventi del presente bando con i requisiti di ammissibilità previsti.

Il Progetto di filiera (PIF) deve essere presentato da un soggetto referente, beneficiario, individuato in un Accordo di filiera. Ad ogni PIF deve corrispondere un unico Accordo di Filiera.

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto di filiera rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, il funzionario istruttore esaminerà se, in sua assenza, il progetto integrato nel suo complesso possa essere ancora ammesso a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata.

Per conservare l'ammissibilità al finanziamento del PIF è necessario rispettare i seguenti criteri:

- il rispetto delle finalità del progetto;
- mantenere almeno un minimo di tre beneficiari diretti;
- non scendere sotto il punteggio minimo del Progetto Integrato di Filiera;
- mantenere almeno due fasi di filiera.

Nel caso siano mantenuti i suddetti criteri dai restanti partecipanti all'Accordo di Filiera, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti.

In caso, invece, di risposta negativa, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante. Le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume, devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, il beneficiario subentrante deve avere

punteggio sufficiente per rimanere all'interno della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. In ogni caso devono rimanere almeno tre soggetti beneficiari.

1.7 CRITERI DI SELEZIONE – PROGETTI DI FILIERA

La presentazione delle domande, l'istruttoria e la selezione avverranno secondo la seguente procedura:

- ciascuno dei partecipanti al PIF che intende richiedere un contributo a valere sul presente bando presenta al GAL la propria domanda di sostegno con le modalità di cui ai paragrafi successivi, relativi ai singoli interventi;
- alla valutazione di ogni singola domanda di contributo concorreranno due distinte valutazioni:
 - a) valutazione dei contenuti del Progetto Integrato di filiera e dell'Accordo di Filiera (PF) a cui la domanda aderisce, sulla base dei criteri di valutazione descritti nel prospetto alla fine del presente paragrafo; tale valutazione sarà identica per tutte le domande di contributo aderenti a quell'Accordo di Filiera;
 - b) valutazione dei contenuti della singola domanda di contributo, sulla base dei criteri di valutazione descritti nella sezione del bando dedicata all'Azione Specifica su cui la domanda è candidata.

I punteggi che derivano dalle due valutazioni sono assegnati nei termini seguenti:

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER IL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA (PF)			
Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio
Caratteristiche della filiera	PF.1 Completezza della filiera Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle diverse fasi della filiera, valutando quante delle seguenti fasi (minimo 2) sono coinvolte: produzione materia prima, prima trasformazione e condizionamento semilavorato, seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito, distribuzione e commercializzazione, ristorazione, ospitalità altro...	Il progetto integrato proposto rappresenta le seguenti macro-fasi: - Produzione materia prima: 2 punti - Prima trasformazione e condizionamento semilavorato: 2 punti - Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito: 2 punti - Distribuzione e commercializzazione: 2 punti - Ristorazione e/o ospitalità: 2 punti (punteggi cumulabili fino ad un massimo di 10 punti legati agli investimenti di filiera presentati)	10
	PF.2 Settori di appartenenza dei soggetti coinvolti Diversificazione delle imprese coinvolte nell'accordo tra partecipanti diretti e indiretti (presenza di diverse tipologie di soggetti per es. agriturismi,	- 2 tipologie di soggetti coinvolti: 2 punti - 3 tipologie di soggetti coinvolti: 4 punti - 4 tipologie di soggetti coinvolti: 5 punti	5

	operatori turistici, ristoratori, aziende agricole, erogatori di servizi...)		
	PF.3 Numerosità dei soggetti coinvolti Il criterio valuta il numero dei soggetti che aderiscono al progetto integrato.	- Per ogni impresa aderente che propone investimento nell'ambito del progetto integrato di filiera: 1 punto per ogni impresa (beneficiari diretti) - Per ogni impresa/ soggetto aderente che non propone investimento (partecipanti indiretti) è possibile conteggiare fino a un massimo di 8 imprese pari a 2 punti: 0,25 punti (punteggi cumulabili fino ad un massimo di 6 punti)	6
Qualità del progetto integrato	PF.4 Chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti del progetto integrato¹ Il progetto propone e presenta analiticamente gli obiettivi, le modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro, i prodotti/risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione), i prodotti/servizi attesi, le attività svolte da ciascuno dei partecipanti, i canali di promozione.	Chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti del progetto integrato: - Completezza e chiarezza degli obiettivi del progetto integrato - Tipologia di obblighi/impegni dei singoli partecipanti al progetto, quantità e qualità delle risorse locali coinvolte - Prodotti/risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione) - Tipologia di prodotti/servizi attesi - Individuazione di canali per la promozione e la valorizzazione dei prodotti della filiera. Per ciascuna delle specifiche indicate, verrà valutato il grado di completezza ed approfondimento, come di seguito indicato: Insufficiente = 0 punti Sufficiente = 3 punti Medio = 4 punti Elevato = 5 punti (punteggi cumulabili fino ad un massimo di 25 punti)	25
	PF.5 Dimensione economica della filiera	Volume economico annuo degli accordi commerciali sottoscritti all'interno dell'accordo di filiera (verrà assegnato un punteggio in relazione al volume)	14 punti

¹ Per la valutazione del criterio PF.4 si rimanda alla griglia dei descrittori, allegato III del bando.

		economico annuo attivato dagli accordi commerciali sottoscritti all'interno dell'Accordo di Filiera) - superiore a 50.000 € = 14 punti - da 30.000 a 49.999 € = 11 punti - da 15.000 a 29.999 € = 8 punti - da 7.000 a 14.999 € = 6 punti - inferiore a 7.000 € = 0 punti	
TOTALE (PF)			60

I progetti di filiera che non raggiungeranno il punteggio di 30 punti nell'applicazione dei criteri PF.1, PF.2, PF.3, PF.4 e PF.5 verranno automaticamente esclusi e non si procederà all'analisi delle relative domande di sostegno.

Il punteggio complessivo di ogni singola domanda di sostegno deriverà dalla somma del punteggio ottenuto dal progetto di filiera (PF) e di quello ottenuto dalla domanda di sostegno singola (PD):

- punteggi derivanti dalla valutazione del progetto di filiera nel suo complesso (criteri di selezione della filiera), in seguito denominato "PF", che costituirà il 60% del punteggio complessivo (PC);
- punteggi derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione della singola domanda di sostegno (AS.3, AS.4, AS.5, AS.6), in seguito denominato "PD", che costituirà il 40% del punteggio complessivo (PC).

Il punteggio complessivo (PC) della singola domanda di sostegno, appartenente a un progetto di filiera sarà determinato dalla somma dei punteggi PF (Punteggio Filiera) e PD (Punteggio Domanda)

$$PC = PF + PD$$

Il punteggio complessivo (PC) di ogni singola domanda di contributo confluirà nella graduatoria corrispondente all'Azione Specifica (AS.3, AS.4, AS.5 e AS.6) su cui è stata candidata la singola domanda.

Non sarà stilata un'unica graduatoria comprendente tutte le domande pervenute sul Bando PIF, ma per ogni Azione Specifica (AS.3, AS.4, AS.5 e AS.6) sarà redatta una specifica graduatoria che comprenderà esclusivamente le domande di contributo candidate su quell'azione. Le domande di contributo saranno quindi collocate nella graduatoria di competenza dell'Azione Specifica su cui sono candidate e potranno essere finanziate fino a concorrenza della dotazione finanziaria di quell'operazione.

Il Comitato direttivo del GAL approverà le suddette singole graduatorie e verrà comunicato l'elenco delle filiere ammesse e finanziate, con indicazione delle domande collegate ad ogni Azione Specifica.

Beneficeranno del contributo tutte le domande di sostegno di ogni singolo progetto di filiera ritenuto ammissibile e finanziabile, purché il progetto di filiera raggiunga il punteggio minimo (30) previsto dai criteri di selezione del PIF.

Nel caso in cui ci siano domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse, per le filiere che hanno beneficiari non finanziati, si valuta se è conservata la sola ammissibilità del progetto di filiera al finanziamento secondo i criteri del presente bando. Se l'ammissibilità è conservata, si finanziano tutti i beneficiari rimasti (nel numero minimo di tre) e si provvederà a sottoscrivere un nuovo accordo di filiera nel rispetto dei criteri del presente bando.

I beneficiari esclusi possono decidere di aderire all'accordo di filiera, pur senza ricevere finanziamenti.

1.8 GLI INTERVENTI CHE COMPONGONO LA FILIERA

Ciascuna impresa aderente al Progetto Integrato di Filiera e all'Accordo di Filiera dovrà presentare una singola domanda di sostegno in collegamento al PIF, a valere su uno dei seguenti interventi:

- AS.3 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole"
- AS.4 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole"
- AS.5 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"
- AS.6 "Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali"

2 AS.3 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE

2.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIONE SPECIFICA

L'Azione Specifica AS.3 si inserisce nella SSL "Filiera e comunità energie per il territorio" del GAL Valle d'Aosta, approvata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con DGR n. 1292 del 13/11/2023, nel quadro della SRG06 del CSR 2023-2027.

Come previsto nella SSL, trattandosi di un'azione a favore dell'agricoltura, gli investimenti devono contribuire alla vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale delle zone più bisognose e non possono essere rivolte esclusivamente alla produttività e competitività delle imprese agricole. Pertanto, gli interventi di natura agricola sostenuti in ambito LEADER saranno in ogni caso marginali e coerenti con le esigenze di sviluppo locale delle aree interessate.

L'Azione Specifica è finalizzata a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali. Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali.

L'aggregazione degli operatori agricoli contribuisce a superare la storica frammentazione produttiva delle aziende agricole delle aree del GAL e raggiungere masse critiche di produzioni tali da sostenere la crescita di domanda generata anche dallo sviluppo della fruizione turistica e diffusa del territorio.

Gli interventi proposti dovranno far parte di progetti integrati di filiera unitamente ad altre imprese agricole o di trasformazione, anche con altre tipologie di azioni (AS.4, AS.5 e AS.6).

A tal fine l'operazione AS.3 può essere realizzata ESCLUSIVAMENTE attraverso un progetto di filiera integrata (PIF).

2.2 FINALITÀ E OBIETTIVI DELL'AZIONE SPECIFICA

Gli interventi saranno concentrati prioritariamente sulla creazione o sul rafforzamento di filiere agroalimentari nell'area del GAL Valle d'Aosta.

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno a investimenti connessi al ciclo produttivo agricolo delle aziende, che perseguono una o più delle seguenti finalità specifiche:

- a) valorizzazione del capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende;
- b) incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione e ottimizzazione dell'utilizzo degli input produttivi (incluso l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo), la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto;
- c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato;
- d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale;

- e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione, immagazzinamento e confezionamento) dei prodotti, nell'ambito del progetto integrato di filiera.

Insieme all'AS.4, e potenzialmente all'AS.5, questa azione mira a rafforzare l'integrazione delle imprese agricole locali nel sistema di offerta del territorio. Il focus è strettamente legato alle produzioni aziendali e alla creazione delle condizioni strutturali necessarie perché queste possano essere collocate con successo sul mercato, in particolare rafforzando i canali rappresentati dal sistema turistico locale e dalla domanda dei residenti.

I beneficiari potranno, quindi, strutturarsi per l'introduzione di nuovi prodotti o per il miglioramento e l'innovazione di processo, tramite la riqualificazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché la dotazione di attrezzature, macchinari e tecnologie digitali necessarie, con riferimento a tutte le finalità elencate sopra.

Le imprese agricole che candideranno i propri investimenti nell'ambito dell'Azione Specifica AS.3 dovranno partecipare a progetti integrati di filiera che promuovano gli scambi tra produttori primari, trasformatori e soggetti, quali distributori o ristoratori, che possano garantire uno sbocco alle produzioni.

2.3 BENEFICIARI DELL'AZIONE SPECIFICA

Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal Progetto Integrato di Filiera, che aderisce all'AS.3 con i requisiti di ammissibilità previsti.

L'Azione Specifica AS.3 è riservata ad imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

Per partecipare al presente bando, l'imprenditore agricolo deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) e/o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e il Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 e ss. mm.).

L'impresa dovrà avere sede legale e/o operativa nell'area del GAL Valle d'Aosta.

Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL.

2.4 INTERVENTI AMMISSIBILI

L'Azione Specifica AS.3 prevede il finanziamento di investimenti riferiti alle attività di produzione agricola o alle attività connesse di trasformazione e vendita diretta.

Per quanto concerne l'attività di trasformazione e commercializzazione, una volta realizzato l'investimento e avviato l'accordo di filiera, dovranno essere garantite le seguenti disposizioni:

- il prodotto primario avviato alla trasformazione dovrà essere per più del 50% di produzione aziendale;
- relativamente all'applicazione del presente intervento, si precisa che sia il prodotto primario dell'azienda agricola avviato alla trasformazione, sia l'output del processo di trasformazione dovranno essere prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE.

L'azione prevede anche il finanziamento di investimenti che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili. La realizzazione e il miglioramento degli impianti per la produzione, destinati all'autoconsumo, di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili sono interventi ammissibili a condizione che:

- l'energia prodotta sia destinata esclusivamente all'autoconsumo aziendale ovvero la capacità dell'installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale;

- non vi sia consumo di suolo, nel caso di posizionamento di pannelli solari o fotovoltaici;
- non siano utilizzate colture dedicate, nel caso di impianti a biogas, e siano alimentati in prevalenza con biomassa legnosa prodotta in azienda, nel caso di biomasse;
- gli impianti a biomassa e a biogas per la produzione di energia elettrica garantiscano un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%;
- gli investimenti rispettino quanto previsto dal D.lgs. n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";
- possesso della subconcessione ad uso idroelettrico o sia presentato impegno ad ottenerla in data precedente all'inoltro della domanda di pagamento.

Nello specifico si prevede il finanziamento di investimenti che perseguono una o più delle seguenti finalità:

- a) valorizzazione del capitale fondiario;
- b) incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale;
- c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione;
- d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale;
- e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali.

Il bando non ammette il finanziamento di interventi:

- con contenuti non coerenti con le finalità dell'Azione Specifica, con gli investimenti ammissibili e con le spese ammissibili.
- investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM apicoltura e dal Sottoprogramma regionale apicoltura 2023-2027 vigente.

2.5 SPESE AMMISSIBILI

2.5.1 Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile a un intervento finanziato; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinente rispetto all'intervento ammissibile;
- congrua rispetto all'intervento ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'intervento oggetto della sovvenzione.

In caso di opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto sulla base del più recente elenco prezzi approvato dall'Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito indicato come elenco prezzi regionale).

Eventuali voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate, per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi di cui sopra, sono valutate in riferimento ai prezzi riportati con specifiche analisi di stima effettuate in riferimento al prezzario regionale.

Per quanto concerne la stima dei costi inerenti alla fornitura di macchinari, impianti, arredi, attrezzature e software questa dovrà avvenire in base al confronto fra tre preventivi, da richiedere sul portale SIAN secondo le modalità indicate al paragrafo 6.1.5, riportanti l'oggetto della fornitura, forniti da altrettante ditte in concorrenza, comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). Il richiedente deve giustificare la scelta effettuata con una relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura. Se il preventivo scelto risulta essere quello con il

prezzo più basso, tale relazione può essere prodotta a firma del richiedente. Negli altri casi è necessaria una relazione tecnico-economica firmata da un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale, che si basi su almeno uno dei seguenti punti: analisi costi/benefici, qualità ambientali, costi operativi e di manutenzione, redditività, assistenza tecnica ai clienti e o data di consegna.

Nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali si intende ricorrere al medesimo fornitore, un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale deve predisporre una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare basandosi sugli aspetti sopra stabiliti. Nel caso, invece, di acquisizioni di beni altamente specializzati deve essere predisposta una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità dello stesso (ad es. in caso di brevetti registrati ecc.).

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'investimento e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono riconosciute al fine della ragionevolezza della spesa.

Sono ammesse le spese propedeutiche ovvero le spese generali e tecniche necessarie al confezionamento della domanda di aiuto ed effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda stessa.

Le spese generali, rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento, possono essere ammesse se attribuite alla pertinente attività per intero.

Le aliquote massime per determinare la ragionevolezza delle spese generali sono indicate di seguito e devono essere applicate per tipologia di intervento:

Tipologia di intervento	Importo spesa ammessa	Percentuale spese generali/tecniche
Interventi su beni immobili, impianti e attrezzatura fissa connessa	Fino a 100.000 euro	12 %
Acquisto beni mobili	qualsiasi importo	4 %

Per la verifica della ragionevolezza delle spese di progettazione, di Direzione dei lavori e della Sicurezza si farà riferimento al D.M. 143/2013 e successive modificazioni. L'importo riconosciuto per le spese generali non potrà comunque superare le aliquote massime indicate nella tabella precedente.

Nel caso in cui vengano imputati importi superiori, il contributo sarà riconosciuto sino alla concorrenza della percentuale sopraindicata. Qualora, a seguito della realizzazione dell'intervento, le spese effettivamente sostenute siano inferiori a quelle ammesse, verrà ricalcolato e rideterminato il valore delle spese generali.

Nel caso di iniziative sovvenzionate con programmi o progetti europei differenti, le spese generali, rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento, possono essere ammesse anche con un preciso "criterio di imputazione", che determina il costo ammissibile applicando la quota millesimale di competenza dell'investimento ammessa dal GAL rispetto al valore complessivo dell'intervento.

2.5.2 Categorie di spese ammissibili

Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di aiuto pubblico è tenuto a individuare una spesa congrua e ragionevole.

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- investimenti di tipo fondiario limitatamente a quelli che garantiscono un'immediata messa a regime, pertanto immediatamente operativi nell'ambito degli obiettivi dell'accordo di filiera (es. recinzioni pascoli fisse, attrezzature fisse stabilmente ancorate ecc.);

- investimenti di tipo edilizio: ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali. Gli investimenti edilizi devono essere strettamente collegati alle finalità del progetto di filiera;
- acquisto di macchinari² e/o attrezzature nuovi, comprese quelle informatiche (es. hardware), compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi;
- realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, se coerente con il progetto di filiera, esclusivamente finalizzati all'autoconsumo nell'ambito dei processi produttivi dell'azienda;
- spese generali e tecniche nella misura massima indicata al paragrafo 2.5.1. Tale categoria include: spese di progettazione, spese propedeutiche o consulenze di supporto alla presentazione della domanda di sostegno e/o di pagamento, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, diritti d'autore e marchi commerciali, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali;
- spese per la costituzione di polizze fidejussorie.

È ammesso l'acquisto di veicoli stradali, se coerenti con il progetto di filiera, esclusivamente per quanto riguarda:

- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati e simili);
- autocarri con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
- autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti.

2.6 SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- investimenti (lavori, acquisti ecc.) effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- interventi non eseguiti a regola d'arte;
- investimenti non previsti nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo o, lo stralcio dell'importo dell'opera non approvata dal contributo;
- interventi per i quali il richiedente abbia già ottenuto altri contributi pubblici per le medesime finalità;
- acquisto di diritti di produzione agricola;
- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, eccetto gli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- spese se superiori a quelle indicate nel quadro economico proposto in domanda di sostegno;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;

² Per quanto riguarda gli investimenti in trattrici agricole valgono le limitazioni e le caratteristiche previste dalla tabella 5.2 A - Tabella di congruità delle macchine e attrezzature agricole (criterio 5.2 " 5.2 Macchinari ed Attrezzatura per attività di produzione primaria") dei Criteri applicativi generali per la concessione degli aiuti regionali previsti dall'articolo 5 della l.r. 3 agosto 2016, n. 17 e riportate nell'Allegato IV del presente bando.

- materiale usato;
- investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti;
- scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo;
- arredi per ufficio;
- veicoli stradali diversi da quelli di cui al paragrafo 2.5.2;
- contributi in natura (spese in economia) in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- tutte le spese relative a investimenti che ricadano tra i costi ammissibili dei vigenti Decreti Ministeriali per l'OCM apicoltura;
- leasing, costi di rifinanziamento interessi e oneri assicurativi;
- interessi passivi;
- spese non fatturate;
- spese di ammortamento;
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- quanto altro non indicato tra le spese ammissibili.

2.7 TIPOLOGIA E INTENSITÀ DEL SOSTEGNO

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale con intensità di aiuto pari al 60% delle spese ammissibili per l'intervento, con ulteriore incremento del 10% rispetto all'aliquota base nel caso la domanda di sostegno sia presentata da giovani agricoltori³.

La spesa minima ammissibile è pari a 5.000,00 € mentre la spesa massima ammissibile per ciascuna domanda è pari a 80.000,00 €. Il sostegno minimo ammissibile è pari a 3.000,00 €, mentre è pari a 3.500,00 € per i giovani agricoltori. Il sostegno massimo è pari a 48.000,00 € mentre è pari a 56.000,00 € per i giovani agricoltori, anche nel caso di domande aventi costi ammissibili di valore superiore all'importo di spesa massima ammissibile.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario e in nessun caso potrà essere superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 60% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale di presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto), pena il decadimento della domanda stessa.

2.8 AIUTI DI STATO

L'operazione è compresa nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE, quindi non è soggetta alla valutazione degli Aiuti di Stato.

³ Per giovane agricoltore si intende un agricoltore di età maggiore ai 18 anni ma non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) e che ha effettuato l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, entro i 24 mesi precedenti al rilascio della domanda di sostegno (come da definizione del CSR 2023-2027).

2.9 LOCALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno gli interventi proposti devono essere localizzati nell'area del GAL Valle d'Aosta.

2.10 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Al fine di accedere agli aiuti previsti è necessario dimostrare il possesso di requisiti soggettivi che riguardano il richiedente e di requisiti oggettivi che concernono l'intervento proposto ad incentivo.

I criteri di ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

Requisiti di ammissibilità del richiedente /beneficiario (soggettivi)

I richiedenti delle domande devono:

- a) avere cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della U.E., o status equiparato;
- b) essere titolari di partita I.V.A. con codice attività agricola;
- c) essere iscritti presso la sezione agricoltura del Registro delle imprese della Camera di commercio con codice ATECO agricolo;
- d) essere titolare di un fascicolo aziendale SIAN validato, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- e) essere in regola con i versamenti contributivi, verificabile attraverso il servizio Durc online, o aver regolarizzato eventuali posizioni debitorie entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento;
- f) essere titolari di un'azienda agricola con una produzione standard (PS) minima pari a 8.000 euro;
- g) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- h) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 c.p. o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione nonché di non aver riportato condanne ai sensi dell'art.2 co.1 della legge del 23.12.1986 n.898 modificato dall'art.73 della Legge del 19.02.1992 n.142;
- i) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs.231/2001;
- j) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- k) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti.

Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

- a) far parte di un Accordo di Filiera di durata minima triennale;
- b) essere avviato dopo la presentazione della domanda di sostegno;
- c) perseguire una o più finalità indicate al paragrafo 2.2 (valorizzazione del capitale fondiario; incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale; miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione; introduzione di innovazione tecnica e gestionale; valorizzazione delle

produzioni agricole aziendali). Si precisa che tale requisito dovrà essere evidenziato all'atto della domanda nel progetto di investimento;

- d) attestare il possesso o il diritto d'uso dei beni immobili oggetto di agevolazione e la titolarità all'esecuzione dei lavori interessanti i beni immobili oggetto di agevolazione;
- e) essere ubicato nelle aree rurali del territorio regionale (tutti i Comuni ad esclusione delle aree non eleggibili del Comune di Aosta⁴);
- f) comportare una spesa ritenuta ammissibile almeno pari a € 5.000,00 e una spesa massima ammissibile pari a 80.000,00 €;
- g) aver ottenuto il punteggio minimo pari a 30 del Progetto Integrato di Filiera, a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione (paragrafo 1.7);
- h) non essere già stato oggetto di altro finanziamento pubblico per le medesime opere e forniture, fatta eccezione per quelli cumulabili;
- i) in caso di opere edili aver:
 - ottenuto gli eventuali titoli urbanistici e le autorizzazioni di legge e/o aver sottoscritto l'impegno ad ottenerli in perfezionamento precedentemente all'inoltro della domanda di pagamento;
 - acquisito i pareri necessari per la realizzazione dell'intervento;
 - essere stato sottoposto a valutazione ambientale con esito positivo (se previsto dalla normativa vigente).

Gli investimenti per la produzione di energia sono ammissibili solo se destinati all'autoconsumo aziendale dell'energia prodotta, ovvero la capacità dell'installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale.

Attestazione della disponibilità giuridica dei beni e dei terreni

Per gli edifici e i fabbricati e le eventuali pertinenze oggetto di intervento, comprese le superfici, il possesso dei beni può essere attestato mediante uno dei seguenti titoli:

- titolo di proprietà/comproprietà;
- usufrutto della durata minima del periodo di vincolo;
- diritto d'uso (dichiarazione di uso pubblico o asservimento ecc.) della durata minima del periodo di vincolo;
- contratto di locazione registrato della durata minima del periodo di vincolo;
- contratto di comodato d'uso esclusivo, registrato della durata minima del periodo di vincolo.

La disponibilità del bene deve avere una durata non inferiore a quella del vincolo di destinazione, pari a 10 anni per i beni immobili e a 5 anni per le attrezzature fisse e mobili e i beni mobili, calcolato a partire dalla data del pagamento del saldo finale del contributo al beneficiario.

Nel caso in cui l'intervento preveda opere edili e strutturali su edifici, manufatti e pertinenze (opere murarie, impianti fissi ecc.) e qualora il richiedente sia un soggetto diverso dal proprietario, dovrà essere attestata l'autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi, riferita alla situazione alla data di presentazione della domanda. Nei suddetti casi quindi va compilata la sezione II "Assenso da parte del proprietario o comproprietario"

⁴ Al fine di individuare i territori eleggibili a finanziamento nel Comune di Aosta si consiglia di visitare il sito del GAL Valle d'Aosta al seguente link:
<https://www.gal.vda.it/wp-content/uploads/2026/02/elenco-vie.pdf>

del Modello 7. I proprietari dei beni oggetto di intervento inoltre dovranno prendere atto degli impegni che il richiedente dovrà sottoscrivere.

2.11 CRITERI DI SELEZIONE

La domanda di sostegno, risultata ricevibile e ammissibile, è valutata in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER LA DOMANDA DI SOSTEGNO (PD)			
Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo
Caratteristiche del soggetto richiedente	PD.1 Coinvolgimento di giovani agricoltori ⁵	Il punteggio viene assegnato in caso di: 1. ditte individuali il cui titolare rientri nella definizione di giovane agricoltore: età maggiore ai 18 anni ma non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) e che ha effettuato l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, entro i 24 mesi precedenti al rilascio della domanda di sostegno (come da definizione del CSR 2023-2027) 2. società nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età maggiore ai 18 anni ma non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) e che ha effettuato l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, entro i 24 mesi precedenti al rilascio della domanda di sostegno (come da definizione del CSR 2023-2027).	3 punti
	PD.2 Coinvolgimento di imprenditrici di genere femminile	Il punteggio viene assegnato in caso di: - ditte individuali il cui titolare sia di genere femminile - società nelle quali almeno il 50% dei soci sia di genere femminile.	3 punti
Localizzazione territoriale dell'intervento ⁶	PD.3 Classificazione territoriale del CSR	Intervento realizzato in territori classificati ARPM	3 punti
		Intervento realizzato in aree ARM e aree eleggibili del Comune di Aosta	1 punto
	PD.4 Area SNAI	Intervento realizzato in un'Area Interna	3 punti
Caratteristiche del progetto di investimento		<u>Insufficiente</u> : non emergono elementi in grado di rappresentare un effettivo e concreto impegno di filiera	0 punti

⁵ Per giovane agricoltore si intende un agricoltore di età maggiore ai 18 anni ma non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) e che ha effettuato l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, entro i 24 mesi precedenti al rilascio della domanda di sostegno (come da definizione del CSR 2023-2027).

⁶ Ai fini dell'attribuzione del punteggio viene considerato il Comune o i Comuni interessati dall'intervento. In caso di più Comuni il punteggio relativo alla localizzazione verrà assegnato in percentuale in caso di classificazioni divergenti (es. due Comuni di cui solo uno classificato in ARPM).

	PD.5 Funzionalità⁷ Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato	<u>Sufficiente</u> : descrizione dell'intervento minima e approssimativa, la coerenza con gli obiettivi e finalità di filiera è superficiale	4 punti
		<u>Medio</u> : descrizione dell'intervento parzialmente dettagliata e completa, la coerenza con gli obiettivi e finalità di filiera si evince in maniera limitata	8 punti
		<u>Elevato</u> : descrizione dell'intervento dettagliata e completa, la coerenza con gli obiettivi e finalità di filiera è evidente e sostanziale	12 punti
	PD.6 Innovazione tecnologica Il criterio premia gli investimenti finalizzati a inserire tecnologie digitali ⁸ nel ciclo produttivo aziendale	Con riferimento all'investimento totale (escluse spese generali e tecniche) la spesa in tecnologie digitali rappresenta: - tra il 2% e il 25% del valore dell'intervento: 1 punto - dal 26% al 50% del valore dell'intervento: 2 punti - oltre il 50% del valore dell'intervento: 4 punti	4 punti
Effetti ambientali	PD.7 Sostenibilità ambientale dell'investimento Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa	Assegnazione di n. 6 punti nel caso sia prevista una delle seguenti tipologie di investimento: - interventi che adottano sistemi di bioedilizia; - interventi che migliorino l'efficienza energetica degli edifici aziendali o connessi al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione (solo per interventi che comportano un risparmio energetico maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza); - interventi che determinano risparmio idrico; - interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento (trattamento acque reflue).	6 punti
Impegno economico nell'accordo di filiera	PD.8 Valore dell'investimento rispetto al totale degli investimenti previsti dall'accordo di filiera	Il valore dell'investimento dell'azienda è: - meno del 10% del totale degli investimenti previsti dall'accordo di filiera = 0 punti - tra il 10% e il 20% del totale degli investimenti previsti dall'accordo di filiera = 2 punti - tra il 20,01% e il 40% del totale degli investimenti previsti dall'accordo di filiera = 4 punti - oltre il 40% del totale degli investimenti previsti dall'accordo di filiera = 6 punti	6 punti
TOTALE PD			40 punti

⁷ Per la valutazione del criterio PD.5 si rimanda alla griglia dei descrittori, allegato III del bando.

⁸ Per tecnologie digitali si intendono digitali quelle afferenti alle macro-categorie: hardware, software, servizi specialistici e infrastrutture di rete (a titolo esemplificativo Hardware IT e Infrastrutture di Campo Sistemi GPS / RTK e Guida Assistita Sensoristica IoT e Monitoraggio Robotica e Automazione Software Gestionali e Smart Farming).

TOTALE PC= PF⁹+PD	PF + PD	100 punti
-------------------------------------	----------------	------------------

I progetti di filiera che non raggiungeranno il punteggio di 30 punti nell'applicazione dei criteri PF.1, PF.2, PF.3, PF.4 e PF.5 verranno esclusi e non si procederà all'analisi delle relative domande di sostegno.

Per le domande di sostegno ammissibili verrà redatta una specifica graduatoria che comprenderà la sola AS.3. La graduatoria della singola Azione Specifica (AS) sarà stilata secondo quanto previsto al paragrafo 1.7 Criteri di selezione – Progetti di Filiera.

Il punteggio complessivo di ogni singola domanda di sostegno deriverà dalla somma del punteggio ottenuto dal progetto di filiera (PF) e da quello ottenuto dalla domanda di sostegno singola (PD):

- punteggi derivanti dalla valutazione del programma di filiera nel suo complesso (criteri di selezione della filiera), in seguito denominato "PF", che costituirà il 60% del punteggio complessivo (PC);
- punteggi derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione della singola domanda di sostegno (AS.3, AS.4, AS.5, AS.6), in seguito denominato "PD", che costituirà il 40% del punteggio complessivo (PC).

$$PC = PF + PD$$

Le domande di contributo saranno quindi collocate nella graduatoria di competenza dell'Azione Specifica su cui sono candidate e potranno essere finanziate fino a concorrenza della dotazione finanziaria di quell'operazione.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità in base all'ordine cronologico (data e ora) di presentazione della domanda di sostegno tramite SIAN.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

2.12 NUMERO DOMANDE PRESENTABILI

È consentito al richiedente di partecipare a più Progetti di Filiera Integrata, purché l'investimento richiesto non riguardi le medesime voci di spesa. Nel caso il richiedente decida di partecipare a più Progetti Integrati di Filiera dovrà presentare più domande di sostegno in risposta al presente bando.

2.13 CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

Si applicano le norme di cui al paragrafo 4.7.3, punto 2 del PSP 2023-2027, che assicura il rispetto dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116. La medesima spesa finanziata a titolo del FEASR non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione. A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal Piano Strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione, solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo di intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115.

Si precisa che non possono essere richiesti contributi per le medesime spese richieste nell'ambito di altre domande di sostegno.

L'Autorità di Gestione effettuerà specifici controlli finalizzati a scongiurare rischi di doppio finanziamento irregolare. Le opportune verifiche saranno realizzate nella fase di conclusione del progetto di investimento.

⁹ Il punteggio massimo di valutazione del Progetto Integrato di Filiera è pari a 60 punti e prevede i criteri indicati al paragrafo 1.7.

Nel quantificare l'ammontare del contributo concesso, si terrà conto di tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi pubblici e privati, riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello comunitario, nazionale e regionale, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato.

Al fine di evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente operazione con altri strumenti di sostegno regionali, nazionali, comunitari, o con regimi assicurativi privati, il beneficiario sarà tenuto in fase di domanda di pagamento a fornire le informazioni e la documentazione relative al ricorso a detti strumenti e al percepimento dei relativi benefici.

3 AS.4 - INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE

3.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIONE SPECIFICA

L'Azione Specifica AS.4 si inserisce nella SSL "Filiera e comunità energie per il territorio" del GAL Valle d'Aosta, approvata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con DGR n. 1292 del 13/11/2023, nel quadro della SRG06 del CSR 2023-2027.

L'Azione Specifica è finalizzata a incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali. L'operazione, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività non agricole, persegue l'obiettivo di concorrere all'incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse. L'Azione Specifica sostiene inoltre investimenti funzionali all'introduzione e/o al miglioramento delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE.

Gli interventi proposti dovranno far parte di progetti di filiera unitamente ad altre imprese agricole o di trasformazione, anche con altre tipologie di operazioni (AS.3, AS.5 e AS.6).

A tal fine l'azione AS.4 può essere realizzata ESCLUSIVAMENTE attraverso un Progetto di Filiera Integrata (PIF).

3.2 FINALITÀ E OBIETTIVI DELL'AZIONE SPECIFICA

Gli interventi saranno concentrati prioritariamente sulla creazione o sul rafforzamento di filiere agroalimentari nell'area del GAL Valle d'Aosta.

In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile:

- a) agriturismo;
- b) attività educative/didattiche;
- c) attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche;
- d) trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE (ed eventualmente di una quota minoritaria di prodotti compresi nell'Allegato I) e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.

Il GAL intende, in questo modo, contribuire al raggiungimento di almeno tre obiettivi:

- migliore integrazione delle aziende agricole nelle filiere e nelle reti locali come presupposto per una loro maggiore redditività, grazie, in particolare, agli interventi relativi alla trasformazione e commercializzazione;
- sviluppo di un turismo che abita il territorio, in particolare in relazione alle attività agrituristiche, soprattutto se con caratteristiche innovative;
- sviluppo dell'offerta di servizi fruibile dai residenti e dai turisti, grazie, in particolare, allo sviluppo delle attività educative e didattiche.

3.3 BENEFICIARI DELL'AZIONE SPECIFICA

Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal Progetto Integrato di Filiera, che aderisce all'operazione AS.4 con i requisiti di ammissibilità previsti.

L'Azione Specifica AS.4 è riservata ad imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

Per partecipare al presente bando, l'imprenditore agricolo deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) e/o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e il Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 e ss. mm.).

È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e l'iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA.

Per la **tipologia di attività a)** la domanda di sostegno è ammissibile limitatamente ad aziende agricole che hanno titolo alla pratica dell'agriturismo, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 29/2006 e relativi atti applicativi, alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Per la **tipologia di attività b)**, relativa alle Attività educative didattiche, è necessario il possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale delle Fattorie sociali, da dimostrare alla data di presentazione della domanda di sostegno.

L'impresa dovrà avere sede legale e/o operativa nell'area del GAL Valle d'Aosta.

Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL.

3.4 INTERVENTI AMMISSIBILI

L'Azione Specifica AS.4 prevede il finanziamento di investimenti che devono essere riferiti alle attività di produzione agricola o alle attività connesse, incluse quelle di trasformazione e vendita diretta di prodotti non compresi nell'Allegato I.

Per quanto concerne l'attività di trasformazione e commercializzazione, una volta realizzato l'investimento e avviato l'accordo di filiera, dovranno essere garantite le seguenti disposizioni:

- il prodotto primario avviato alla trasformazione dovrà essere per più del 50% di produzione aziendale;
- la produzione trasformata e commercializzata dovrà essere un prodotto non incluso nell'Allegato I al TFUE.

Gli investimenti potranno riguardare una o più tipologie tra quelle di seguito elencate:

- a) valorizzazione del capitale fondiario;
- b) incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale;
- c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione,
- d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale;
- e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali.

3.5 SPESE AMMISSIBILI

3.5.1 Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile a un intervento finanziato; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinente rispetto all'intervento ammissibile;

- congrua rispetto all'intervento ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'intervento oggetto della sovvenzione.

In caso di opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto sulla base del più recente elenco prezzi approvato dall'Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito indicato come elenco prezzi regionale).

Eventuali voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate, per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi di cui sopra, sono valutate in riferimento ai prezzi riportati con specifiche analisi di stima effettuate in riferimento al prezzario regionale.

Per quanto concerne la stima dei costi inerenti alla fornitura di macchinari, impianti, arredi, attrezzature e software questa dovrà avvenire in base al confronto fra tre preventivi, da richiedere tramite il portale SIAN secondo le modalità indicate al paragrafo 6.1.5, riportanti l'oggetto della fornitura, forniti da altrettante ditte in concorrenza, comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). Il richiedente deve giustificare la scelta effettuata con una relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura. Se il preventivo scelto risulta essere quello con il prezzo più basso, tale relazione può essere prodotta a firma del richiedente. Negli altri casi è necessaria una relazione tecnico-economica firmata da un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale, che si basi su almeno uno dei seguenti punti: analisi costi/benefici, qualità ambientali, costi operativi e di manutenzione, redditività, assistenza tecnica ai clienti e o data di consegna.

Nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali si intende ricorrere al medesimo fornitore, un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale deve predisporre una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare basandosi sugli aspetti sopra stabiliti. Nel caso, invece, di acquisizioni di beni altamente specializzati deve essere predisposta una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità dello stesso (ad es. in caso di brevetti registrati ecc.).

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'investimento e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono riconosciute al fine della ragionevolezza della spesa.

Le spese generali, rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento, possono essere ammesse se attribuite alla pertinente attività per intero.

Le aliquote massime per determinare la ragionevolezza delle spese generali sono indicate di seguito e devono essere applicate per tipologia di intervento:

Tipologia di intervento	Importo spesa ammessa	Percentuale spese generali/tecniche
Interventi su beni immobili, impianti e attrezzatura fissa connessa	Fino a 100.000 euro	12 %
Acquisto beni mobili	qualsiasi importo	4 %

Per la verifica della ragionevolezza delle spese di progettazione, di Direzione dei lavori e della Sicurezza si farà riferimento al D.M. 143/2013 e successive modificazioni. L'importo riconosciuto per le spese generali non potrà comunque superare le aliquote massime indicate nella tabella precedente.

Nel caso in cui vengano imputati importi superiori, il contributo sarà riconosciuto sino alla concorrenza della percentuale sopraindicata. Qualora, a seguito della realizzazione dell'intervento, le spese effettivamente sostenute siano inferiori a quelle ammesse, verrà ricalcolato e rideterminato il valore delle spese generali.

Nel caso di iniziative sovvenzionate con programmi o progetti europei differenti, le spese generali, rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento, possono essere ammesse anche con un preciso “criterio di imputazione”, che determina il costo ammissibile applicando la quota millesimale di competenza dell’investimento ammessa dal GAL rispetto al valore complessivo dell’intervento.

3.5.2 Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- investimenti materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze (opere edili e impiantistica), soltanto se strettamente funzionali all’attuazione dell’iniziativa;
- adeguamenti strutturali di modesta entità, connessi all’installazione degli impianti, macchinari, strumenti e attrezzature di cui al punto successivo;
- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware) e arredi nuovi (compresi i costi di installazione);
- esclusivamente per le tipologie di attività a), b) e c), indicate al paragrafo 3.2, è possibile l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone strettamente funzionali al servizio attivato, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- i veicoli non possono essere adibiti al servizio di linea;
- i veicoli dovranno essere utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell’attività dell’impresa richiedente.

Alla domanda di sostegno, al fine di comprovare la necessità dell’investimento, deve essere allegata una relazione contenente l’individuazione delle “categorie di utenti” di cui si prevede il trasporto nonché, in relazione a un congruo intervallo temporale (es. mensile), una descrizione del “come” e “quanto” sarà utilizzato il veicolo (indicazione delle “tratte” effettuate con relative distanze percorse, tempi di percorrenza e n° di utenti trasportati).

Nella relazione dovranno altresì essere riportati i dati previsionali annui relativamente a chilometraggio percorso, tempi di percorrenza e n° di utenti;

- i veicoli dovranno avere capienza massima di 9 posti compreso quello del conducente;
- i veicoli potranno essere attrezzati per il trasporto di utenti con disabilità motorie (trasporto di carrozzine), se previsti dal progetto;
- se coerente con il progetto di filiera, realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, non destinata all’autoconsumo ma esclusivamente finalizzati alla vendita di energia, in un’ottica di diversificazione delle attività;
- acquisto e realizzazione di software;
- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili), nella misura massima indicata al paragrafo 3.5.1.

3.6 SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- investimenti (lavori, acquisti ecc.) effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- investimenti i cui pagamenti siano stati effettuati anteriormente la data di presentazione della domanda;
- interventi non eseguiti a regola d’arte;
- investimenti non previsti nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo o lo stralcio dell’importo dell’opera non approvata dal contributo;
- interventi per i quali il richiedente abbia già ottenuto altri contributi pubblici per le medesime finalità;

- acquisto di diritti di produzione agricola;
- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti;
- acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, eccetto gli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- tutte le spese relative a investimenti che ricadano tra i costi ammissibili dei vigenti Decreti Ministeriali per l'OCM apicoltura;
- veicoli stradali diversi da quelli di cui al paragrafo 3.5.2;
- trattorie agricole;
- spese superiori a quelle indicate nel quadro economico proposto in domanda di sostegno;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- materiale usato;
- investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli (compresi complementi di arredo, mobilio, teleria, stoviglie e simili, minuterie, corredi, reagenti chimici, bombole di azoto, CO₂ o altri gas, piccoli attrezzi a uso manuale...);
- investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo;
- contributi in natura (spese in economia) in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti;
- leasing, costi di rifinanziamento interessi e oneri assicurativi;
- interessi passivi;
- spese non fatturate;
- spese di ammortamento;
- imposta sul valore aggiunto (IVA).

3.7 TIPOLOGIA ED INTENSITÀ DEL SOSTEGNO

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale con intensità di aiuto pari al 50% delle spese ammissibili per l'intervento.

La spesa minima ammissibile è pari a 10.000,00 € mentre la spesa massima ammissibile per ciascuna domanda è pari a 100.000,00 €. Il sostegno minimo ammissibile è pari a 5.000,00 €, mentre il sostegno massimo è pari a 50.000,00 €, anche nel caso di domande aventi costi ammissibili di valore superiore all'importo di spesa massima ammissibile.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario e in nessun caso potrà essere superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 60% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto), pena il decadimento della domanda stessa.

3.8 AIUTI DI STATO

Il sostegno in attuazione della presente azione è concesso ai sensi dell'articolo 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, che sono quindi esentati dall'obbligo di notifica.

3.9 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno gli interventi proposti devono essere localizzati nell'area del GAL Valle d'Aosta.

3.10 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Al fine di accedere agli aiuti previsti è necessario dimostrare il possesso di requisiti soggettivi che riguardano il richiedente e di requisiti oggettivi che concernono l'intervento proposto ad incentivo.

I criteri di ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

Requisiti di ammissibilità del richiedente/beneficiario (soggettivi)

I richiedenti delle domande devono:

- a) avere cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della U.E., o status equiparato;
- b) essere titolari di partita I.V.A. con codice attività agricola;
- c) essere iscritti presso la sezione agricoltura del Registro delle imprese della Camera di commercio con codice ATECO agricolo;
- d) essere titolare di un fascicolo aziendale SIAN validato, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- e) essere in regola con i versamenti contributivi, verificabile attraverso il servizio Durc online, o aver regolarizzato eventuali posizioni debitorie entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento;
- f) essere titolari di un'azienda agricola con una produzione standard (PS) minima pari a 8.000 euro;
- g) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- h) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 c.p. o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione nonché di non aver riportato condanne ai sensi dell'art.2 co.1 della legge del 23.12.1986 n.898 modificato dall'art.73 della Legge del 19.02.1992 n.142;

- i) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs.231/2001;
- j) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- k) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti;
- l) per le tipologie di intervento a) e b), iscrizione agli albi /elenchi regionali di competenza (agriturismi e fattorie sociali).

Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

- a) l'intervento deve essere avviato dopo la presentazione della domanda di sostegno;
- b) perseguire una o più finalità indicate al paragrafo 3.2 (agriturismo; attività educative/didattiche; attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche; trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE). Si precisa che tale requisito dovrà essere evidenziato all'atto della domanda nel progetto di investimento;
- c) attestare il possesso o il diritto d'uso dei beni immobili oggetto di agevolazione e la titolarità all'esecuzione dei lavori interessanti i beni immobili oggetto di agevolazione;
- d) essere ubicato nelle aree rurali del territorio regionale (tutti i Comuni ad esclusione delle aree non eleggibili del Comune di Aosta¹⁰);
- e) comportare una spesa ritenuta ammissibile almeno pari a € 10.000,00 e una spesa massima pari a € 100.000,00;
- f) aver ottenuto il punteggio minimo pari a 30 del Progetto Integrato di Filiera a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione;
- g) non essere già stato oggetto di altro finanziamento pubblico per le medesime opere e forniture, fatta eccezione per quelli cumulabili;
- h) in caso di opere edili aver:
 - ottenuto gli eventuali titoli urbanistici e le autorizzazioni di legge e/o aver sottoscritto l'impegno ad ottenerli in perfezionamento precedentemente all'inoltro della domanda di pagamento;
 - acquisito i pareri necessari per la realizzazione dell'intervento;
 - essere stato sottoposto a valutazione ambientale con esito positivo (se previsto dalla normativa vigente).

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti alternative non devono essere destinati all'autoconsumo ma alla vendita, in un'ottica di diversificazione delle attività.

Attestazione della disponibilità giuridica dei beni e dei terreni

Per gli edifici e i fabbricati e le eventuali pertinenze oggetto di intervento, comprese le superfici, il possesso dei beni può essere attestato mediante uno dei seguenti titoli:

- titolo di proprietà/comproprietà;

¹⁰ Al fine di individuare i territori eleggibili a finanziamento nel Comune di Aosta si consiglia di visitare il sito del GAL Valle d'Aosta al seguente link:
<https://www.gal.vda.it/wp-content/uploads/2026/02/elenco-vie.pdf>

- usufrutto della durata minima del periodo di vincolo;
- diritto d'uso (dichiarazione di uso pubblico o asservimento ecc.) della durata minima del periodo di vincolo;
- contratto di locazione registrato della durata minima del periodo di vincolo;
- contratto di comodato d'uso esclusivo, registrato della durata minima del periodo di vincolo.

La disponibilità del bene deve avere una durata non inferiore a quella del vincolo di destinazione, pari a 10 anni per i beni immobili e a 5 anni per le attrezzature fisse e mobili e i beni mobili, calcolato a partire dalla data del pagamento del saldo finale del contributo al beneficiario.

Nel caso in cui l'intervento preveda opere edili e strutturali su edifici, manufatti e pertinenze (opere murarie, impianti fissi ecc.) e qualora il richiedente sia un soggetto diverso dal proprietario, dovrà essere attestata l'autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi, riferita alla situazione alla data di presentazione della domanda. Nei suddetti casi quindi va compilata la sezione II "Assenso da parte del proprietario o comproprietario" del Modello 7. I proprietari dei beni oggetto di intervento inoltre dovranno prendere atto degli impegni che il richiedente dovrà sottoscrivere.

3.11 CRITERI DI SELEZIONE

La domanda di sostegno, risultata ricevibile e ammissibile, è valutata in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER LA DOMANDA DI SOSTEGNO (PD)			
Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo
Caratteristiche del soggetto richiedente	PD.1 Coinvolgimento di giovani agricoltori¹¹	Il punteggio viene assegnato in caso di: 1. ditte individuali il cui titolare rientri nella definizione di giovane agricoltore: età maggiore ai 18 anni ma non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) e che ha effettuato l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, entro i 24 mesi precedenti al rilascio della domanda di sostegno (come da definizione del CSR 2023-2027) 2. società nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età maggiore ai 18 anni ma non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) e che ha effettuato l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, entro i 24 mesi precedenti al rilascio della domanda di sostegno (come da definizione del CSR 2023-2027).	3 punti
	PD.2 Coinvolgimento di imprenditrici di genere femminile	Il punteggio viene assegnato in caso di: - ditte individuali il cui titolare sia di genere femminile - società nelle quali almeno il 50% dei soci sia di genere femminile.	3 punti

¹¹ Per giovane agricoltore si intende un agricoltore di età maggiore ai 18 anni ma non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) e che ha effettuato l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, entro i 24 mesi precedenti al rilascio della domanda di sostegno (come da definizione del CSR 2023-2027).

Localizzazione territoriale dell'intervento ¹²	PD.3 Classificazione territoriale del CSR	Intervento realizzato in territori classificati ARPM	3 punti
		Intervento realizzato in aree ARM e aree eleggibili del Comune di Aosta	1 punto
	PD.4 Area SNAI	Intervento realizzato in un'Area Interna	3 punti
Caratteristiche del progetto di investimento	PD.5 Funzionalità ¹³ Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato	<u>Insufficiente</u> : non emergono elementi in grado di rappresentare un effettivo e concreto impegno di filiera	0 punti
		<u>Sufficiente</u> : descrizione dell'intervento minima e approssimativa, la coerenza con gli obiettivi e finalità di filiera è superficiale	4 punti
		<u>Medio</u> : descrizione dell'intervento parzialmente dettagliata e completa, la coerenza con gli obiettivi e finalità di filiera si evince in maniera limitata	8 punti
		<u>Elevato</u> : descrizione dell'intervento dettagliata e completa, la coerenza con gli obiettivi e finalità di filiera è evidente e sostanziale	12 punti
	PD.6 Innovazione tecnologica Il criterio premia gli investimenti finalizzati a inserire tecnologie digitali ¹⁴ nel ciclo produttivo aziendale	Con riferimento all'investimento totale (escluse spese generali e tecniche) la spesa in tecnologie digitali rappresenta: - tra il 2% e il 25% del valore dell'intervento: 1 punto - dal 26% al 50% del valore dell'intervento: 2 punti - oltre il 50% del valore dell'intervento: 4 punti	4 punti
Effetti ambientali	PD.7 Sostenibilità ambientale dell'investimento Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa	Assegnazione di n. 5 punti nel caso sia prevista una delle seguenti tipologie di investimento: - interventi che adottano sistemi di bioedilizia; - interventi che migliorino l'efficienza energetica degli edifici aziendali o connessi al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione (solo per interventi che comportano un risparmio energetico maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza); - interventi che determinano risparmio idrico; - interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento (trattamento acque reflue)	5 punti
Qualificazione sociale dell'impresa	PD.8 Iscrizione all'albo regionale delle fattorie sociali	L'Azienda risulta iscritta all'albo regionale delle fattorie sociali	2 punti

¹² Ai fini dell'attribuzione del punteggio viene considerato il Comune o i Comuni interessati dall'intervento. In caso di più comuni il punteggio relativo alla localizzazione verrà assegnato in percentuale in caso di classificazioni divergenti (es. due comuni di cui solo uno classificato in ARPM).

¹³ Per la valutazione del criterio PD.5 si rimanda alla griglia dei descrittori, allegato III del bando.

¹⁴ Per tecnologie digitali si intendono digitali quelle afferenti alle macro-categorie: hardware, software, servizi specialistici e infrastrutture di rete (a titolo esemplificativo: sistemi di prenotazione online, piattaforme e-commerce, sistemi di gestione energetica ecc.).

Impegno economico nell'accordo di filiera	PD.9 Valore dell'investimento rispetto al totale degli investimenti previsti dall'accordo di filiera	Il valore dell'investimento dell'azienda è: - meno del 10% del totale degli investimenti previsti dall'accordo di filiera = 0 punti - tra il 10% e il 20% del totale degli investimenti previsti dall'accordo di filiera = 2 punti - tra il 20,01% e il 40% del totale degli investimenti previsti dall'accordo di filiera = 3 punti - oltre il 40% del totale degli investimenti previsti dall'accordo di filiera = 5 punti	5 punti
TOTALE PD			40 punti
TOTALE PC= PF+PD		PF + PD	100 punti

I progetti di filiera che non raggiungeranno il punteggio di 30 punti nell'applicazione dei criteri PF.1, PF.2, PF.3, PF.4 e PF.5 verranno esclusi e non si procederà all'analisi delle relative domande di sostegno.

Per le domande di sostegno ammissibili verrà redatta una specifica graduatoria che comprenderà la sola AS.4. La graduatoria della singola Azione Specifica sarà stilata seguendo le modalità previste al paragrafo 1.7 Criteri di selezione – Progetti di Filiera.

Il punteggio complessivo di ogni singola domanda di sostegno deriverà dalla somma del punteggio ottenuto dal progetto di filiera (PF) e da quello ottenuto dalla domanda di sostegno singola (PD):

- punteggi derivanti dalla valutazione del programma di filiera nel suo complesso (criteri di selezione della filiera), in seguito denominato "PF", che costituirà il 60% del punteggio complessivo (PC);
- punteggi derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione della singola domanda di sostegno (AS.3, AS.4, AS.5, AS.6), in seguito denominato "PD", che costituirà il 40% del punteggio complessivo (PC).

$$PC = PF + PD$$

Le domande di contributo saranno quindi collocate nella graduatoria di competenza dell'intervento su cui sono candidate e potranno essere finanziate fino a concorrenza della dotazione finanziaria di quell'intervento.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità in base all'ordine cronologico (data e ora) di presentazione della domanda di sostegno tramite SIAN.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

3.12 NUMERO DOMANDE PRESENTABILI

È consentito al richiedente di partecipare a più Progetti di Filiera Integrata, purché l'investimento richiesto non riguardi le medesime voci di spesa. Nel caso il richiedente decida di partecipare a più Progetti Integrati di Filiera dovrà presentare più domande di sostegno in risposta al presente bando.

3.13 CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

Si applicano le norme di cui al paragrafo 4.7.3, punto 2 del PSP 2023-2027, che assicura il rispetto dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116. La medesima spesa finanziata a titolo del FEASR non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione. A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal Piano Strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o

da altri strumenti dell'Unione, solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115.

Si precisa che non possono essere richiesti contributi per le medesime spese richieste nell'ambito di altre domande di sostegno.

L'Autorità di Gestione effettuerà specifici controlli finalizzati a scongiurare rischi di doppio finanziamento irregolare. Le opportune verifiche saranno realizzate nella fase di conclusione del progetto di investimento.

Nel quantificare l'ammontare del contributo concesso, si terrà conto di tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi pubblici e privati, riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello comunitario, nazionale e regionale, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato.

Al fine di evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo del presente intervento con altri strumenti di sostegno regionali, nazionali, comunitari, o con regimi assicurativi privati, il beneficiario sarà tenuto in fase di domanda di pagamento a fornire le informazioni e la documentazione relative al ricorso a detti strumenti e al percepimento dei relativi benefici.

4 AS.5 - INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

4.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIONE SPECIFICA

L'Azione Specifica AS.5 (CAR 36818) si inserisce nella SSL "Filiera e comunità energie per il territorio" del GAL Valle d'Aosta, approvata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con DGR n. 1292 del 13/11/2023, nel quadro della SRG06 del CSR 2023-2027.

L'Azione Specifica è finalizzata a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali. Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzazione può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I.

Ai fini della presente azione, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno a investimenti che perseguano le finalità specifiche delle azioni di seguito descritte:

- a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;
- c) miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;
- d) adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione;
- f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- h) apertura di nuovi mercati.

Gli interventi proposti dovranno far parte di progetti di filiera unitamente ad altre imprese agricole o di trasformazione, anche con altre tipologie di Azioni Specifiche (AS.3, AS.4 e AS.6).

A tal fine l'azione AS.5 può essere realizzata ESCLUSIVAMENTE attraverso un Progetto Integrato di Filiera (PIF).

4.2 FINALITÀ E OBIETTIVI DELL'AZIONE SPECIFICA

Gli interventi saranno concentrati prioritariamente sulla creazione o sul rafforzamento di filiere agroalimentari nell'area del GAL Valle d'Aosta.

L'Azione Specifica ha lo scopo di sostenere investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, promuovendo progetti multi-settoriali finalizzati principalmente all'innovazione e alla valorizzazione delle produzioni in chiave quantitativa, qualitativa e territoriale, anche legando l'immagine dei prodotti alle specificità dei luoghi e alla fruizione turistica diffusa e accessibile con iniziative di turismo esperienziale.

L'obiettivo generale di questa tipologia di azione è innanzitutto il sostegno alla competitività delle aziende agroindustriali, contribuendo in modo diretto all'obiettivo di stimolare la competitività del settore agricolo.

Gli investimenti potranno riguardare uno o più aspetti legati all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative, per rispondere alle nuove opportunità di mercato, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità e alla tutela ambientale.

I progetti di filiera dovranno essere caratterizzati da un insieme correlato di domande di finanziamento proposte da aziende/imprese, operanti in almeno due fasi delle filiere (produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione), le quali dovranno stipulare accordi duraturi, capaci di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che li sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera, lavorazioni congiunte, organizzazione dell'offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, scambi di servizi tra operatori ecc.).

4.3 BENEFICIARI DELL'AZIONE SPECIFICA

Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIF, che aderisce all'Azione Specifica AS.5 con i requisiti di ammissibilità previsti.

Possono presentare domanda di sostegno le micro e le piccole imprese¹⁵ che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione (per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale) dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzazione può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I.

Sono escluse, tuttavia, le seguenti tipologie di impresa:

- 1) imprese in difficoltà;
- 2) imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione per conto terzi superiore ad una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (ex ante);
- 3) imprese che prevedono investimenti fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (il prodotto risultante dalla trasformazione non è compreso nell'Allegato I del TFUE) e che hanno ricevuto, nell'arco dei tre esercizi finanziari precedenti, contributi in regime "de minimis" per un importo superiore a € 300.000,00.

¹⁵ Come da raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea che definisce come:

- impresa di piccole dimensioni un'impresa che ha fino a 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 10 milioni di euro;
- micro impresa un'impresa che ha fino a dieci dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 2 milioni di euro.

L'impresa dovrà avere sede legale e/o operativa nell'area del GAL Valle d'Aosta.

Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL.

4.4 INTERVENTI AMMISSIBILI

Il bando prevede il finanziamento di investimenti che concorrono a rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'Azione Specifica sostiene investimenti che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE a eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzazione può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I.

L'attività di trasformazione e commercializzazione, una volta realizzato l'investimento e avviato l'accordo di filiera, dovrà avere ad oggetto materie prime per una quota maggiore del 50%, acquistate/conferite da soggetti terzi e deve provenire dai produttori agricoli singoli o associati, che dovrà essere mantenuta almeno per i tre anni di durata dell'Accordo di filiera.

Il bando non ammette il finanziamento di:

- interventi con contenuti non coerenti con le finalità dell'Intervento, con gli investimenti ammissibili e con le spese ammissibili;
- investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM apicoltura e dal Sottoprogramma regionale apicoltura 2023-2027 vigente.

4.5 SPESE AMMISSIBILI

4.5.1 Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile a un intervento finanziato; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinente rispetto all'intervento ammissibile;
- congrua rispetto all'intervento ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'intervento oggetto della sovvenzione.

In caso di opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto sulla base del più recente elenco prezzi approvato dall'Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito indicato come elenco prezzi regionale).

Eventuali voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate, per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi di cui sopra, sono valutate in riferimento ai prezzi riportati con specifiche analisi di stima effettuate in riferimento al prezzario regionale.

Per quanto concerne la stima dei costi inerenti alla fornitura di macchinari, impianti, arredi, attrezzature e software questa dovrà avvenire in base al confronto fra tre preventivi, da richiedere tramite il portale SIAN secondo le modalità indicate al paragrafo 6.1.5, riportanti l'oggetto della fornitura, forniti da altrettante ditte in concorrenza, comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). Il richiedente deve giustificare la scelta effettuata con una relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura. Se il preventivo scelto risulta essere

quello con il prezzo più basso, tale relazione può essere prodotta a firma del richiedente. Negli altri casi è necessaria una relazione tecnico-economica firmata da un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale, che si basi su almeno uno dei seguenti punti: analisi costi/benefici, qualità ambientali, costi operativi e di manutenzione, redditività, assistenza tecnica ai clienti e o data di consegna.

Nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali si intende ricorrere al medesimo fornitore, un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale deve predisporre una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare basandosi sugli aspetti sopra stabiliti. Nel caso, invece, di acquisizioni di beni altamente specializzati deve essere predisposta una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità dello stesso (ad es. in caso di brevetti registrati ecc.).

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'investimento e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono riconosciute al fine della ragionevolezza della spesa.

Le spese generali, rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento, possono essere ammesse se attribuite alla pertinente attività per intero.

Le aliquote massime per determinare la ragionevolezza delle spese generali sono indicate di seguito e devono essere applicate per tipologia di intervento:

Tipologia di intervento	Importo spesa ammessa	Percentuale spese generali/tecniche
Interventi su beni immobili, impianti e attrezzatura fissa connessa	Fino a 100.000 euro	12 %
Acquisto beni mobili	qualsiasi importo	4 %

Per la verifica della ragionevolezza delle spese di progettazione, di Direzione dei lavori e della Sicurezza si farà riferimento al D.M. 143/2013 e successive modificazioni. L'importo riconosciuto per le spese generali non potrà comunque superare le aliquote massime indicate nella tabella precedente.

Nel caso in cui vengano imputati importi superiori, il contributo sarà riconosciuto sino alla concorrenza della percentuale sopraindicata. Qualora, a seguito della realizzazione dell'intervento, le spese effettivamente sostenute siano inferiori a quelle ammesse, verrà ricalcolato e rideterminato il valore delle spese generali.

Nel caso di iniziative sovvenzionate con programmi o progetti europei differenti, le spese generali, rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento, possono essere ammesse anche con un preciso "criterio di imputazione", che determina il costo ammissibile applicando la quota millesimale di competenza dell'investimento ammessa dal GAL rispetto al valore complessivo dell'intervento.

4.5.2 Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- investimenti di tipo edilizio destinati alla trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali;
- ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi gli investimenti finalizzati alla vendita diretta, prevalentemente ma non esclusivamente, di prodotti aziendali in locali annessi allo stabilimento produttivo. Gli investimenti dovranno essere limitati a fabbricati esistenti con destinazione d'uso finalizzata allo sviluppo del prodotto di filiera;
- acquisto di macchine e/o attrezzature, comprese quelle informatiche (es. hardware) nuovi, compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi;

- acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera esclusivamente per quanto riguarda:
 - veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio, food truck e simili);
 - autocarri con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
 - autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti;
- investimenti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, per la riduzione dei consumi idrici e per la prevenzione degli inquinamenti;
- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili), nella misura massima indicata al paragrafo 4.5.1.

Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto sulla base del Prezziario regionale vigente all'atto della candidatura. Il Computo Metrico dovrà essere comunque redatto in modo da consentire eventuali raffronti per le domande di variante e soprattutto costituire documento che accompagna, con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla domanda di sostegno a quella (eventuale) di acconto e a quella di saldo.

4.6 SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- investimenti (lavori, acquisti ecc.) effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- investimenti i cui pagamenti siano stati effettuati anteriormente la data di presentazione della domanda;
- interventi non eseguiti a regola d'arte;
- investimenti non previsti nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo o, lo stralcio dell'importo dell'opera non approvata dal contributo;
- interventi per i quali il richiedente abbia già ottenuto altri contributi pubblici per le medesime finalità;
- acquisto di diritti di produzione agricola;
- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti;
- acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, eccetto gli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- spese superiori a quelle indicate nel quadro economico proposto in domanda di sostegno;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- materiale usato;

- veicoli stradali diversi da quelli previsti al paragrafo 4.5.2;
- trattrici agricole;
- investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli (compresi complementi di arredo, mobilio, teleria, stoviglie e simili, minuterie, corredi reagenti chimici, bombole di azoto, CO2 o altri gas, piccoli attrezzi a uso manuale...);
- investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo;
- contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, compresi i lavori realizzati con prestazioni lavorative volontarie dell'imprenditore e dei suoi familiari (cd. lavori in economia);
- leasing, costi di rifinanziamento interessi e oneri assicurativi;
- interessi passivi;
- spese non fatturate;
- spese di ammortamento;
- spese per progetti di promozione e ricerca;
- imposta sul valore aggiunto (IVA);
- quanto altro non indicato tra le spese ammissibili.

4.7 TIPOLOGIA E INTENSITÀ DEL SOSTEGNO

La spesa minima ammissibile è pari a 10.000,00 € mentre la spesa massima ammissibile per ciascuna domanda è pari a 100.000,00 €.

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale con intensità di aiuto pari al 50% delle spese ammissibili per l'intervento.

Il sostegno minimo ammissibile è pari a 5.000,00 €, mentre il sostegno massimo è pari a 50.000,00 € anche nel caso di domande aventi costi ammissibili di valore superiore all'importo di spesa massima ammissibile.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario e in nessun caso potrà essere superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 60% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto), pena il decadimento della domanda stessa.

4.8 AIUTI DI STATO

Se l'intervento richiesto è compreso nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato.

Per gli interventi fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (il prodotto risultante dalla trasformazione non è compreso nell'Allegato I del TFUE), si applica il regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

La verifica del rispetto del massimale di € 300.000,00, calcolato nell'arco di tre esercizi finanziari, è effettuata dal GAL Valle d'Aosta preliminarmente alla concessione dell'aiuto, attraverso la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

4.9 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno gli interventi proposti devono essere localizzati nell'area del GAL Valle d'Aosta.

4.10 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Al fine di accedere agli aiuti previsti è necessario dimostrare il possesso di requisiti soggettivi che riguardano il richiedente e di requisiti oggettivi che concernono l'intervento proposto ad incentivo.

I criteri di ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

Requisiti di ammissibilità del richiedente /beneficiario (soggettivi)

I richiedenti delle domande devono:

- a) avere cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della U.E., o status equiparato;
- b) essere titolari di partita I.V.A.;
- c) essere iscritti al Registro delle imprese della Camera di commercio;
- d) essere titolare di un fascicolo aziendale SIAN validato, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- e) essere in regola con i versamenti contributivi, verificabile attraverso il servizio Durc online, o aver regolarizzato eventuali posizioni debitorie entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento;
- f) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- g) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 c.p. o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione nonché di non aver riportato condanne ai sensi dell'art.2 co.1 della legge del 23.12.1986 n.898 modificato dall'art.73 della Legge del 19.02.1992 n.142;
- h) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs.231/2001;
- i) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- j) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti;
- k) in caso di azienda che prevede investimenti fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (il prodotto risultante dalla trasformazione non è compreso nell'Allegato I del TFUE), non aver ricevuto, nell'arco dei tre esercizi finanziari precedenti, contributi in regime "de minimis" per un importo superiore a € 300.000,00.

Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

- a) essere avviato dopo la presentazione della domanda di sostegno;
- b) perseguire una o più finalità indicate al paragrafo 4.2;

- c) essere ubicato nelle aree rurali del territorio regionale (tutti i Comuni ad esclusione delle aree non eleggibili del Comune di Aosta¹⁶);
- d) attestare il possesso o il diritto d'uso dei beni immobili oggetto di agevolazione e la titolarità all'esecuzione dei lavori interessanti i beni immobili oggetto di agevolazione;
- e) comportare una spesa ritenuta ammissibile almeno pari a € 10.000,00 e una spesa massima pari a € 100.000,00;
- f) aver ottenuto il punteggio minimo pari a 30 del Progetto Integrato di Filiera a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione;
- g) non essere già stato oggetto di altro finanziamento pubblico per le medesime opere e forniture, fatta eccezione per quelli cumulabili;
- h) in caso di opere edili aver:
 - ottenuto gli eventuali titoli urbanistici e le autorizzazioni di legge e/o aver sottoscritto l'impegno ad ottenerli in perfezionamento precedentemente all'inoltro della domanda di pagamento;
 - acquisito i pareri necessari per la realizzazione dell'intervento.

Attestazione della disponibilità giuridica dei beni e dei terreni

Per gli edifici e i fabbricati e le eventuali pertinenze oggetto di intervento, comprese le superfici, il possesso dei beni può essere attestato mediante uno dei seguenti titoli:

- titolo di proprietà/comproprietà;
- usufrutto della durata minima del periodo di vincolo;
- diritto d'uso (dichiarazione di uso pubblico o asservimento ecc.) della durata minima del periodo di vincolo;
- contratto di locazione registrato della durata minima del periodo di vincolo;
- contratto di comodato d'uso esclusivo, registrato della durata minima del periodo di vincolo.

La disponibilità del bene deve avere una durata non inferiore a quella del vincolo di destinazione, pari a 10 anni per i beni immobili e a 5 anni per le attrezzature fisse e mobili e i beni mobili, calcolato a partire dalla data del pagamento del saldo finale del contributo al beneficiario.

Nel caso in cui l'intervento preveda opere edili e strutturali su edifici, manufatti e pertinenze (opere murarie, impianti fissi ecc.) e qualora il richiedente sia un soggetto diverso dal proprietario, dovrà essere attestata l'autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi, riferita alla situazione alla data di presentazione della domanda. Nei suddetti casi quindi va compilata la sezione II "Assenso da parte del proprietario o comproprietario" del Modello 7. I proprietari dei beni oggetto di intervento inoltre dovranno prendere atto degli impegni che il richiedente dovrà sottoscrivere.

4.11 CRITERI DI SELEZIONE

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è valutata in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

¹⁶ Al fine di individuare i territori eleggibili a finanziamento nel Comune di Aosta si consiglia di visitare il sito del GAL Valle d'Aosta al seguente link:
<https://www.gal.vda.it/wp-content/uploads/2026/02/elenco-vie.pdf>

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER LA DOMANDA DI SOSTEGNO (PD)			
Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo
Caratteristiche del soggetto richiedente	PD.1 Coinvolgimento di giovani imprenditori	Il punteggio viene assegnato in caso di: 1. ditte individuali il cui titolare sia giovane di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda 2. società nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda	2 punti
	PD.2 Coinvolgimento di imprenditrici di genere femminile	Il punteggio viene assegnato in caso di: - ditte individuali il cui titolare sia di genere femminile - società nelle quali almeno il 50% dei soci sia di genere femminile.	2 punti
Localizzazione territoriale dell'intervento ¹⁷	PD.3 Classificazione territoriale del CSR	Intervento realizzato in territori classificati ARPM	3 punti
		Intervento realizzato in aree ARM e aree eleggibili del Comune di Aosta	1 punto
	PD.4 Area SNAI	Intervento realizzato in un'Area Interna	3 punti
Caratteristiche del progetto di investimento	PD.5 Funzionalità ¹⁸ Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato	<u>Insufficiente</u> : non emergono elementi in grado di rappresentare un effettivo e concreto impegno di filiera	0 punti
		<u>Sufficiente</u> : descrizione dell'intervento minima e approssimativa, la coerenza con gli obiettivi e finalità di filiera è superficiale	4 punti
		<u>Medio</u> : descrizione dell'intervento parzialmente dettagliata e completa, la coerenza con gli obiettivi e finalità di filiera si evince in maniera limitata	8 punti
		<u>Elevato</u> : descrizione dell'intervento dettagliata e completa, la coerenza con gli obiettivi e finalità di filiera è evidente e sostanziale	12 punti
	PD.6 Innovazione tecnologica Il criterio premia gli investimenti finalizzati a inserire	Con riferimento all'investimento totale (escluse spese generali e tecniche) la spesa in tecnologie digitali rappresenta: - tra il 2% e il 25% del valore dell'intervento: 1 punto - dal 26% al 50% del valore dell'intervento: 2 punti - oltre il 50% del valore dell'intervento: 4 punti	4 punti

¹⁷ Ai fini dell'attribuzione del punteggio viene considerato il Comune o i Comuni interessati dall'intervento. In caso di più Comuni il punteggio relativo alla localizzazione verrà assegnato in percentuale in caso di classificazioni divergenti (es. due Comuni di cui solo uno classificato in ARPM).

¹⁸ Per la valutazione del criterio PD.5 si rimanda alla griglia dei descrittori, allegato III del bando.

	tecnologie digitali ¹⁹ nel ciclo produttivo aziendale		
Effetti ambientali	PD.7 Sostenibilità ambientale dell'investimento Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa	Assegnazione di n. 5 punti nel caso sia prevista una delle seguenti tipologie di investimento: - interventi che adottano sistemi di bioedilizia; - interventi che migliorino l'efficienza energetica degli edifici aziendali o connessi al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione (solo per interventi che comportano un risparmio energetico maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza); - interventi che determinano risparmio idrico; - interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento (trattamento acque reflue)	5 punti
Impegno economico nell'accordo di filiera	PD.8 Valore dell'investimento rispetto al totale degli investimenti previsti dall'accordo di filiera	Il valore dell'investimento dell'azienda è: - meno del 10% del totale degli investimenti previsti dall'accordo di filiera = 0 punti - tra il 10% e il 20% del totale degli investimenti previsti dall'accordo di filiera = 2 punti - tra il 20,01% e il 40% del totale degli investimenti previsti dall'accordo di filiera = 3 punti - oltre il 40% del totale degli investimenti previsti dall'accordo di filiera = 5 punti	5 punti
Qualità delle produzioni	PD.9 Possesso o ottenimento di certificazioni. Il punteggio viene assegnato nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione della domanda	Assegnazione di n. 4 punti nel caso l'azienda disponga di sistemi già adottati e certificati da enti terzi, al momento della presentazione della domanda. Il punteggio viene assegnato per le seguenti certificazioni: - UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - EMAS - UNI EN ISO 22000 - FSSC 22000 - UNI EN ISO 22005 - EUREPGAP / GLOBALGAP - GSFS (ex BRC) - IFS - OHSAS 18001 - UNI EN ISO 50001 - Certificazione agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i	4 punti

¹⁹ Per tecnologie digitali si intendono digitali quelle afferenti alle macro-categorie: hardware, software, servizi specialistici e infrastrutture di rete (a titolo esemplificativo: sistemi di tracciabilità di filiera, controllo di processo, gestione energetica, robotica applicata ai cicli di trasformazione ecc.).

		- UNI EN ISO 10854 - TESCO Nature Choice - Biodiversity Friend - ISO 14064 - SQNBA - Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale - SQNPI - Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata	
TOTALE PD			40 punti
TOTALE PC= PF+PD	PF + PD		100 punti

I progetti di filiera che non raggiungeranno il punteggio di 30 punti nell'applicazione dei criteri PF.1, PF.2, PF.3, PF.4 e PF.5 verranno esclusi e non si procederà all'analisi delle relative domande di sostegno.

Per le domande di sostegno ammissibili verrà redatta una specifica graduatoria che comprenderà la sola AS.5. La graduatoria della singola Azione Specifica sarà stilata secondo quanto previsto al paragrafo 1.7 Criteri di selezione – Progetti di Filiera.

Il punteggio complessivo di ogni singola domanda di sostegno deriverà dalla somma del punteggio ottenuto dal progetto di filiera (PF) e da quello ottenuto dalla domanda di sostegno singola (PD):

- punteggi derivanti dalla valutazione del programma di filiera nel suo complesso (criteri di selezione della filiera), in seguito denominato “PF”, che costituirà il 60% del punteggio complessivo (PC);
- punteggi derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione della singola domanda di sostegno (AS.3, AS.4, AS.5, AS.6), in seguito denominato “PD”, che costituirà il 40% del punteggio complessivo (PC).

$$PC = PF + PD$$

Le domande di contributo saranno quindi collocate nella graduatoria di competenza dell'Azione Specifica su cui sono candidate e potranno essere finanziate fino a concorrenza della dotazione finanziaria di quell' Intervento.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità in base all'ordine cronologico (data e ora) di presentazione della domanda di sostegno tramite SIAN.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del Bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

4.12 NUMERO DOMANDE PRESENTABILI

È consentito al richiedente di partecipare a più Progetti di Filiera Integrata, purché l'investimento richiesto non riguardi le medesime voci di spesa. Nel caso il richiedente decida di partecipare a più Progetti Integrati di Filiera dovrà presentare più domande di sostegno in risposta al presente bando.

4.13 CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

Si applicano le norme di cui al paragrafo 4.7.3, punto 2 del PSP 2023-2027, che assicura il rispetto dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116. La medesima spesa finanziata a titolo del FEASR non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione. A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal Piano Strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione, solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non

supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115.

Si precisa che non possono essere richiesti contributi per le medesime spese richieste nell'ambito di altre domande di sostegno.

L'Autorità di Gestione effettuerà specifici controlli finalizzati a scongiurare rischi di doppio finanziamento irregolare. Le opportune verifiche saranno realizzate nella fase di conclusione del progetto di investimento.

Nel quantificare l'ammontare del contributo concesso, si terrà conto di tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi pubblici e privati, riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello comunitario, nazionale e regionale, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato.

Al fine di evitare ogni sovracompenrazione per effetto di un possibile cumulo del presente intervento con altri strumenti di sostegno regionali, nazionali, comunitari, o con regimi assicurativi privati, il beneficiario sarà tenuto in fase di domanda di pagamento a fornire le informazioni e la documentazione relative al ricorso a detti strumenti e al percepimento dei relativi benefici.

5 AS.6 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI NON AGRICOLI IN AREE RURALI

5.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIONE SPECIFICA

L'Azione Specifica AS.6 (CAR 36819) si inserisce nella SSL "Filiera e comunità energie per il territorio" del GAL Valle d'Aosta, approvata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con DGR n. 1292 del 13/11/2023, nel quadro della SRG06 del CSR 2023-2027.

L'Azione Specifica è finalizzata a incentivare la creazione e lo sviluppo di attività non agricole nelle aree rurali sostenendo investimenti di attività imprenditoriali con finalità produttive. In tal senso l'obiettivo dell'operazione è il mantenimento dell'attrattività delle aree rurali, contrastando il progressivo spopolamento al quale queste sono soggette. Allo stesso tempo, l'Azione Specifica mira a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali supportando le attività imprenditoriali e, più in generale, le iniziative e gli investimenti che valorizzino le risorse locali contribuendo alla rivitalizzazione del mercato del lavoro, in particolare per i giovani e per le donne.

Gli interventi proposti dovranno far parte di progetti di filiera unitamente ad altre imprese agricole o di trasformazione, anche con altre tipologie di Azioni Specifiche (AS.3, AS.4 e AS.5).

A tal fine l'azione AS.6 può essere realizzata ESCLUSIVAMENTE attraverso un Progetto Integrato di Filiera (PIF).

5.2 FINALITÀ E OBIETTIVI DELL'AZIONE SPECIFICA

Tramite l'Azione Specifica AS.6 sarà possibile per il GAL dare sostegno alle imprese non agricole del territorio. Anche l'AS.6 sarà attuata solo nel contesto di progetti di filiera, con le modalità operative descritte a seguire.

Per quanto riguarda l'individuazione dei potenziali beneficiari, il GAL ritiene di rivolgersi a:

- attività commerciali tese al miglioramento della fruibilità e dell'attrattività dei territori rurali, anche mediante l'ampliamento della gamma dei servizi offerti, compresa l'ospitalità diffusa, la ristorazione e la vendita di prodotti locali;
- attività artigianali e produttive finalizzate alla valorizzazione dei territori e delle tipicità locali.

Si ritiene, però, utile una distinzione tipologica dei soggetti che potranno aderire alle filiere integrate.

Nello specifico il bando può sostenere, tra gli altri, gli investimenti:

- delle aziende di artigianato alimentare;
- delle aziende che operano nel campo del commercio e della logistica.

Gli interventi saranno concentrati prioritariamente sulla creazione o sul rafforzamento di filiere agroalimentari nell'area del GAL Valle d'Aosta.

5.3 BENEFICIARI DELL'AZIONE SPECIFICA

Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIF, che aderisce all'Azione Specifica AS.6 con i requisiti di ammissibilità previsti.

Possono presentare domanda di sostegno le microimprese e piccole imprese che non esercitino attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, ad eccezione delle imprese agromeccaniche (ATECO 01.61.00).

Per la definizione di microimprese e piccole imprese occorre attenersi alle disposizioni previste dall'Allegato I del Regolamento UE 702 del 25/06/2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06/05/2003.

Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa/unità locale e l'oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL.

5.4 INTERVENTI AMMISSIBILI

L'intervento concede un sostegno agli investimenti delle microimprese e delle piccole imprese artigianali e produttive non agricole, finalizzate alla valorizzazione dei territori e delle tipicità locali.

Il bando non ammette il finanziamento di interventi relativi a musei aziendali.

5.5 SPESE AMMISSIBILI

5.5.1 Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile a un intervento finanziato; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinente rispetto all'intervento ammissibile;
- congrua rispetto all'intervento ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'intervento oggetto della sovvenzione.

In caso di opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto sulla base del più recente elenco prezzi approvato dall'Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito indicato come elenco prezzi regionale).

Eventuali voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate, per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi di cui sopra, sono valutate in riferimento ai prezzi riportati con specifiche analisi di stima effettuate in riferimento al prezziario regionale.

Per quanto concerne la stima dei costi inerenti alla fornitura di macchinari, impianti, arredi, attrezzature e software questa dovrà avvenire in base al confronto fra tre preventivi, da richiedere tramite il portale SIAN secondo le modalità indicate al paragrafo 6.1.5, riportanti l'oggetto della fornitura, forniti da altrettante ditte in concorrenza, comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). Il richiedente deve giustificare la scelta effettuata con una relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura. Se il preventivo scelto risulta essere quello con il prezzo più basso, tale relazione può essere prodotta a firma del richiedente. Negli altri casi è necessaria una relazione tecnico-economica firmata da un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale, che si basi su almeno uno dei seguenti punti: analisi costi/benefici, qualità ambientali, costi operativi e di manutenzione, redditività, assistenza tecnica ai clienti e o data di consegna.

Nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali si intende ricorrere al medesimo fornitore, un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale deve predisporre una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare basandosi sugli aspetti sopra stabiliti. Nel caso, invece, di acquisizioni di beni altamente specializzati deve essere predisposta una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità dello stesso (ad es. in caso di brevetti registrati ecc.).

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'investimento e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono riconosciute al fine della ragionevolezza della spesa.

Le spese generali, rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento, possono essere ammesse se attribuite alla pertinente attività per intero.

Le aliquote massime per determinare la ragionevolezza delle spese generali sono indicate di seguito e devono essere applicate per tipologia di intervento:

Tipologia di intervento	Importo spesa ammessa	Percentuale spese generali/tecniche
Interventi su beni immobili, impianti e attrezzatura fissa connessa	Fino a 100.000 euro	12 %
Acquisto beni mobili	qualsiasi importo	4 %

Per la verifica della ragionevolezza delle spese di progettazione, di Direzione dei lavori e della Sicurezza si farà riferimento al D.M. 143/2013 e successive modificazioni. L'importo riconosciuto per le spese generali non potrà comunque superare le aliquote massime indicate nella tabella precedente.

Nel caso in cui vengano imputati importi superiori, il contributo sarà riconosciuto sino alla concorrenza della percentuale sopraindicata. Qualora, a seguito della realizzazione dell'intervento, le spese effettivamente sostenute siano inferiori a quelle ammesse, verrà ricalcolato e rideterminato il valore delle spese generali.

Nel caso di iniziative sovvenzionate con programmi o progetti europei differenti, le spese generali, rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento, possono essere ammesse anche con un preciso "criterio di imputazione", che determina il costo ammissibile applicando la quota millesimale di competenza dell'investimento ammessa dal GAL rispetto al valore complessivo dell'intervento.

5.5.2 Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- investimenti materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze (opere edili e impiantistica), soltanto se strettamente funzionali all'attuazione dell'iniziativa;
- nuove costruzioni, limitatamente ad ampliamenti di strutture esistenti nell'ambito degli interventi previsti dall'operazione;
- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware) e arredi nuovi (compresi i costi di installazione);
- acquisto di veicoli stradali, se coerenti con il progetto di filiera, esclusivamente per quanto riguarda:
 - veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio, food truck e simili);
 - autocarri con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
 - autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti;
- acquisto e realizzazione di software;
- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili) nella misura massima indicata al paragrafo 5.5.1.

Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto

sulla base del Prezziario regionale vigente all'atto della candidatura. Il Computo Metrico dovrà essere comunque redatto in modo da consentire eventuali raffronti per le Domande di variante e soprattutto costituire documento che accompagna con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla Domanda di sostegno a quella (eventuale) di acconto e a quella di saldo.

5.6 SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- investimenti (lavori, acquisti ecc.) effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- investimenti i cui pagamenti siano stati effettuati anteriormente la data di presentazione della domanda;
- interventi non eseguiti a regola d'arte;
- investimenti non previsti nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo o lo stralcio dell'importo dell'opera non approvata dal contributo;
- interventi per i quali il richiedente abbia già ottenuto altri contributi pubblici per le medesime finalità;
- interventi attinenti all'attività agricola;
- acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti;
- acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- investimenti riferiti ad abitazioni;
- interventi relativi a musei aziendali;
- spese di esercizio e funzionamento/gestione;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- materiale usato;
- veicoli stradali diversi da quelli previsti al paragrafo 5.5.2;
- trattrici agricole;
- costi connessi a contratti di leasing;
- contributi in natura (spese in economia) in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- spese notarili, spese per la costituzione di polizze fideiussorie;
- spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
- acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- spese per progetti di promozione e ricerca;
- imposta sul valore aggiunto (IVA);
- quanto altro non indicato tra le spese ammissibili.

5.7 TIPOLOGIA E INTENSITÀ DEL SOSTEGNO

La spesa minima ammissibile è pari a 10.000,00 € mentre la spesa massima ammissibile per ciascuna domanda è pari a 100.000,00 €.

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale con intensità di aiuto pari al 50% delle spese ammissibili per l'intervento.

Il sostegno minimo ammissibile è pari a 5.000,00 €, mentre il sostegno massimo è pari a 50.000,00 €, anche nel caso di domande aventi costi ammissibili di valore superiore all'importo di spesa massima ammissibile.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario e in nessun caso potrà essere superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 60% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto), pena il decadimento della domanda stessa.

5.8 AIUTI DI STATO

I contributi, di cui al presente intervento, sono concessi nella forma di contributo in conto capitale nel rispetto del regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". La verifica del rispetto del massimale di € 300.000,00, calcolato nell'arco di tre esercizi finanziari, è effettuata dal GAL Valle d'Aosta preliminarmente alla concessione dell'aiuto, attraverso la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

5.9 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno gli interventi proposti devono essere localizzati nell'area del GAL Valle d'Aosta.

5.10 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Al fine di accedere agli aiuti previsti è necessario dimostrare il possesso di requisiti soggettivi che riguardano il richiedente e di requisiti oggettivi che concernono l'intervento proposto ad incentivo.

I criteri di ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

Requisiti di ammissibilità del richiedente /beneficiario (soggettivi)

I richiedenti delle domande devono:

- a) avere cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della U.E., o status equiparato;
- b) essere titolari di partita I.V.A.;
- c) essere iscritti al Registro delle imprese della Camera di commercio;
- d) essere titolare di un fascicolo aziendale SIAN validato, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- e) possedere un codice ATECO corrispondente all'attività oggetto del sostegno.
- f) non esercitare attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- g) essere in regola con i versamenti contributivi, verificabile attraverso il servizio Durc online, o aver regolarizzato eventuali posizioni debitorie entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento;
- h) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- i) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 c.p. o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione

nonché di non aver riportato condanne ai sensi dell'art.2 co.1 della legge del 23.12.1986 n.898 modificato dall'art.73 della Legge del 19.02.1992 n.142;

- j) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs.231/2001;
- k) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- l) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Imprese in difficoltà: non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

- a) l'intervento deve essere avviato dopo la presentazione della domanda di sostegno;
- b) perseguire una o più finalità indicate al paragrafo 5.2;
- c) essere ubicato nelle aree rurali del territorio regionale (tutti i Comuni ad esclusione delle aree non eleggibili del Comune di Aosta²⁰);
- d) attestare il possesso o il diritto d'uso dei beni immobili oggetto di agevolazione e la titolarità all'esecuzione dei lavori interessanti i beni immobili oggetto di agevolazione;
- e) comportare una spesa ritenuta ammissibile almeno pari a € 10.000,00 e una spesa massima pari a € 100.000,00;
- f) aver ottenuto il punteggio minimo pari a 30 del Progetto Integrato di Filiera a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione;
- g) non essere già stato oggetto di altro finanziamento pubblico per le medesime opere e forniture, fatta eccezione per quelli cumulabili;
- h) in caso di opere edili aver:
 - ottenuto gli eventuali titoli urbanistici e le autorizzazioni di legge e/o aver sottoscritto l'impegno ad ottenerli in perfezionamento precedentemente all'inoltro della domanda di pagamento;
 - acquisito i pareri necessari per la realizzazione dell'intervento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

²⁰ Al fine di individuare i territori eleggibili a finanziamento nel Comune di Aosta si consiglia di visitare il sito del GAL Valle d'Aosta al seguente link:
<https://www.gal.vda.it/wp-content/uploads/2026/02/elenco-vie.pdf>

Attestazione della disponibilità giuridica dei beni e dei terreni

Per gli edifici e i fabbricati e le eventuali pertinenze oggetto di intervento, comprese le superfici, il possesso dei beni può essere attestato mediante uno dei seguenti titoli:

- titolo di proprietà/comproprietà;
- usufrutto della durata minima del periodo di vincolo;
- diritto d'uso (dichiarazione di uso pubblico o asservimento ecc.) della durata minima del periodo di vincolo;
- contratto di locazione registrato della durata minima del periodo di vincolo;
- contratto di comodato d'uso esclusivo, registrato della durata minima del periodo di vincolo.

La disponibilità del bene deve avere una durata non inferiore a quella del vincolo di destinazione, pari a 10 anni per i beni immobili e a 5 anni per le attrezzature fisse e mobili e i beni mobili, calcolato a partire dalla data del pagamento del saldo finale del contributo al beneficiario.

Nel caso in cui l'intervento preveda opere edili e strutturali su edifici, manufatti e pertinenze (opere murarie, impianti fissi ecc.) e qualora il richiedente sia un soggetto diverso dal proprietario, dovrà essere attestata l'autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi, riferita alla situazione alla data di presentazione della domanda. Nei suddetti casi quindi va compilata la sezione II "Assenso da parte del proprietario o comproprietario" del Modello 7. I proprietari dei beni oggetto di intervento inoltre dovranno prendere atto degli impegni che il richiedente dovrà sottoscrivere.

5.11 CRITERI DI SELEZIONE

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è valutata in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER LA DOMANDA DI SOSTEGNO (PD)			
Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo
Caratteristiche del soggetto richiedente	PD.1 Coinvolgimento di giovani imprenditori	Il punteggio viene assegnato in caso di: 1. ditte individuali il cui titolare sia giovane di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda 2. società nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda	3 punti
	PD.2 Coinvolgimento di imprenditrici di genere femminile	Il punteggio viene assegnato in caso di: - ditte individuali il cui titolare sia di genere femminile - società nelle quali almeno il 50% dei soci sia di genere femminile.	3 punti
		Intervento realizzato in territori classificati ARPM	3 punti

Localizzazione territoriale dell'intervento ²¹	PD.3 Classificazione territoriale del CSR	Intervento realizzato in aree ARM e aree eleggibili del Comune di Aosta	1 punto
	PD.4 Area SNAI	Intervento realizzato in un'Area Interna	3 punti
Caratteristiche del progetto di investimento	PD.5 Funzionalità²² Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato	<u>Insufficiente</u> : non emergono elementi in grado di rappresentare un effettivo e concreto impegno di filiera	0 punti
		<u>Sufficiente</u> : descrizione dell'intervento minima e approssimativa, la coerenza con gli obiettivi e finalità di filiera è superficiale	4 punti
		<u>Medio</u> : descrizione dell'intervento parzialmente dettagliata e completa, la coerenza con gli obiettivi e finalità di filiera si evince in maniera limitata	8 punti
		<u>Elevato</u> : descrizione dell'intervento dettagliata e completa, la coerenza con gli obiettivi e finalità di filiera è evidente e sostanziale	12 punti
	PD.6 Innovazione tecnologica Il criterio premia gli investimenti finalizzati a inserire tecnologie digitali ²³ nel ciclo produttivo aziendale	Con riferimento all'investimento totale (escluse spese generali e tecniche) la spesa in tecnologie digitali rappresenta: - tra il 2% e il 25% del valore dell'intervento: 1 punto - dal 26% al 50% del valore dell'intervento: 2 punti - oltre il 50% del valore dell'intervento: 4 punti	4 punti
Effetti ambientali	PD.7 Sostenibilità ambientale dell'investimento Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa.	Assegnazione di n. 6 punti nel caso sia prevista una delle seguenti tipologie di investimento: - interventi che adottano sistemi di bioedilizia; - interventi che migliorino l'efficienza energetica degli edifici aziendali o connessi al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione (solo per interventi che comportano un risparmio energetico maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza); - interventi che determinano risparmio idrico; - interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento (trattamento acque reflue)	6 punti
Impegno economico nell'accordo di filiera	PD.8 Valore dell'investimento rispetto al totale degli	Il valore dell'investimento dell'azienda è: - meno del 10% del totale degli investimenti previsti dall'accordo di filiera = 0 punti	6 punti

²¹ Ai fini dell'attribuzione del punteggio viene considerato il Comune o i Comuni interessati dall'intervento. In caso di più comuni il punteggio relativo alla localizzazione verrà assegnato in percentuale in caso di classificazioni divergenti (es. due comuni di cui solo uno classificato in ARPM).

²² Per la valutazione del criterio PD.5 si rimanda alla griglia dei descrittori, allegato III del bando.

²³ Per tecnologie digitali si intendono digitali quelle afferenti alle macro-categorie: hardware, software, servizi specialistici e infrastrutture di rete (a titolo esemplificativo: software gestionali e di magazzino, sistemi di prenotazione e vendita online, piattaforme e-commerce, sistemi di pagamento digitale, tracciabilità logistica, sistemi di gestione energetica ecc.).

	investimenti previsti dall'accordo di filiera	- tra il 10% e il 20% del totale degli investimenti previsti dall'accordo di filiera = 2 punti - tra il 20,01% e il 40% del totale degli investimenti previsti dall'accordo di filiera = 4 punti - oltre il 40% del totale degli investimenti previsti dall'accordo di filiera = 6 punti	
TOTALE PD			40 punti
TOTALE PC= PF+PD		PF + PD	100 punti

I progetti di filiera che non raggiungeranno il punteggio di 30 punti nell'applicazione dei criteri PF.1, PF.2, PF.3, PF.4 e PF.5 verranno esclusi e non si procederà all'analisi delle relative domande di sostegno.

Per le domande di sostegno ammissibili verrà redatta una specifica graduatoria che comprenderà la sola AS.6. La graduatoria della singola AS. sarà stilata secondo quanto previsto al paragrafo 1.7 Criteri di selezione – Progetti di Filiera.

Il punteggio complessivo di ogni singola domanda di sostegno deriverà dalla somma del punteggio ottenuto dal progetto di filiera (PF) e da quello ottenuto dalla domanda di sostegno singola (PD):

- punteggi derivanti dalla valutazione del progetto di filiera nel suo complesso (criteri di selezione della filiera), in seguito denominato "PF", che costituirà il 60% del punteggio complessivo (PC);
- punteggi derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione della singola domanda di sostegno (AS.3, AS.4, AS.5, AS.6), in seguito denominato "PD", che costituirà il 40% del punteggio complessivo (PC).

$$PC = PF + PD$$

Le domande di contributo saranno quindi collocate nella graduatoria di competenza dell'Intervento su cui sono candidate e potranno essere finanziate fino a concorrenza della dotazione finanziaria di quell'Intervento.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità in base all'ordine cronologico (data e ora) di presentazione della domanda di sostegno tramite SIAN.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

5.12 NUMERO DOMANDE PRESENTABILI

È consentito al richiedente di partecipare a più Progetti di Filiera Integrata, purché l'investimento richiesto non riguardi le medesime voci di spesa. Nel caso il richiedente decida di partecipare a più Progetti Integrati di Filiera dovrà presentare più domande di sostegno in risposta al presente bando.

5.13 CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

Si applicano le norme di cui al paragrafo 4.7.3, punto 2 del PSP 2023-2027, che assicura il rispetto dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116. La medesima spesa finanziata a titolo del FEASR non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione. A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal Piano Strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione, solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115.

Si precisa che non possono essere richiesti contributi per le medesime spese richieste nell'ambito di altre domande di sostegno.

L'Autorità di Gestione effettuerà specifici controlli finalizzati a scongiurare rischi di doppio finanziamento irregolare. Le opportune verifiche saranno realizzate nella fase di conclusione del progetto di investimento.

Nel quantificare l'ammontare del contributo concesso, si terrà conto di tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi pubblici e privati, riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello comunitario, nazionale e regionale, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato.

Al fine di evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo del presente intervento con altri strumenti di sostegno regionali, nazionali, comunitari, o con regimi assicurativi privati, il beneficiario sarà tenuto in fase di domanda di pagamento a fornire le informazioni e la documentazione relative al ricorso a detti strumenti e al percepimento dei relativi benefici.

6 PARTE III DISPOSIZIONI COMUNI - DOMANDA DI SOSTEGNO

6.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

6.1.1 Quando presentare la domanda di sostegno

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), a partire **dalle ore 12.00 del 16/09/2026 e fino alle ore 12:00 del 26/02/2027**. Le domande trasmesse oltre tale termine saranno automaticamente giudicate irricevibili ed escluse.

6.1.2 A chi presentare la domanda di sostegno

Le domande vanno presentate esclusivamente tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con le modalità indicate al paragrafo successivo. Per poter compilare una domanda su SIAN, il richiedente deve essere in possesso del proprio Fascicolo Aziendale.

6.1.3 Abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno

Ogni azienda che fa parte dell'accordo di filiera deve costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale²⁴ per poter presentare la domanda di sostegno in risposta al presente bando.

Le domande devono essere presentate telematicamente, previo accreditamento, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN), entro il termine di chiusura del bando da parte dei seguenti utenti abilitati alla compilazione della domanda:

- i CAA con ruolo di compilazione domande relative a misure non connesse alla superficie e agli animali;
- gli utenti qualificati abilitati da AGEA;
- i liberi professionisti, abilitati e iscritti ad un ordine o collegio professionale, autorizzati dalla Regione.

Le richieste di abilitazione dei professionisti devono essere inviate all'indirizzo assistenza-sian@regione.vda.it almeno 20 giorni prima del termine per la presentazione delle domande, utilizzando l'apposita modulistica disponibile nella sezione "Bandi e Avvisi" sul sito del GAL Valle d'Aosta al seguente link <https://www.gal.vda.it/bandi-e-opportunita/>.

6.1.4 Documentazione per la presentazione della domanda di sostegno

La documentazione che deve essere caricata sull'applicativo SIAN per la presentazione della domanda di sostegno è la seguente:

²⁴ Il Fascicolo aziendale, se non già in possesso da parte del soggetto richiedente, deve essere costituito preliminarmente alla domanda di sostegno sul portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). Il fascicolo può essere aperto direttamente presso lo Sportello Unico del Dipartimento Agricoltura, previa presentazione dei seguenti documenti:

- Codice Fiscale/Partita Iva qualora previsto dalla normativa vigente;
- Documento di identità del richiedente o del legale rappresentante dell'ente;
- Codice IBAN riferito al conto corrente che verrà utilizzato dal richiedente per tutte le operazioni finanziarie relative alla Strategia, prodotto su carta intestata del proprio istituto di credito, comprensivo di codice BIC/SWIFT (in alternativa può essere presentato anche un estratto conto);
- Mandato di Assistenza, da compilare su un modulo fornito direttamente dall'AdG/CAAF contestualmente all'apertura del fascicolo.

Il richiedente è tenuto a segnalare al CAAF o all'AdG tutte le modifiche delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale (cambio di conto corrente, del legale rappresentante del Comune ecc.), aggiornandolo.

DOCUMENTAZIONE COMUNE A TUTTE LE AZIENDE ADERENTI AL MEDESIMO PROGETTO DI FILIERA:

- Modello 1- **“Progetto Integrato di Filiera”** contenente tutte le informazioni relative al progetto di filiera,
- Modello 2- **“Accordo di filiera”**, sottoscritto da tutti gli aderenti al progetto di filiera;
- Modello 3- **“Tabella riepilogativa partecipanti al progetto di filiera”**;

DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER CIASCUNA AZIENDA CHE PRESENTA DOMANDA DI SOSTEGNO:

- **copia fotostatica del documento di identità in corso di validità** del legale rappresentante;
- Modello 4- **“Progetto di investimento del richiedente”**;
- Modello 5 - **Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione**, sottoscritta;
- Modello 6 - **Dichiarazione titolarità azienda**, dichiarazione iscrizione al Registro Ditte della CCIAA, attestazione assenza stato di liquidazione, fallimento o procedure di concordato preventivo e ulteriori informazioni, sottoscritta;
- Modello 7 - **Dichiarazione titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti e assenso da parte del proprietario o comproprietario**, sottoscritta;
- Modello 8 - **Griglia di autovalutazione**, da compilare e sottoscrivere solo per la sezione relativa all’Azione Specifica scelta (AS.3, AS.4, AS.5 e AS.6).

ALTRA DOCUMENTAZIONE, SE RICORRE LA FATTISPECIE:

- Modello 9 - **Quadro di raffronto dei preventivi e Dichiarazione impossibilità di individuare fornitori concorrenti per l’acquisto di macchinari e/o attrezzature non a prezzo**, sottoscritto.

Per i soggetti collettivi:

- a) statuto e atto costitutivo del soggetto giuridico proponente;
- b) copia del verbale dell’assemblea durante la quale è stata approvata la presentazione della domanda di adesione al bando;
- c) regolamento d’uso del bene.

Per gli investimenti per i quali non sia possibile reperire le necessarie voci dal prezzo regionale e per macchinari, attrezzature e arredi:

- tre preventivi confrontabili di fornitori diversi richiesti tramite il portale SIAN, riportanti le caratteristiche tecniche dell’oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità. Le modalità di richiesta dei preventivi sono riportate al paragrafo 6.1.5.

Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare i motivi dell’unicità del preventivo proposto nella Sezione II del Modello 9 “Dichiarazione impossibilità di individuare fornitori concorrenti per l’acquisto di macchinari e/o attrezzature non a prezzo”.

Per gli interventi di tipo edilizio:

- a) elaborati grafici progettuali con chiara individuazione delle opere richieste a contributo;
- b) quando previsti, il titolo abilitativo o la richiesta di esecuzione dei lavori o la segnalazione di avvio dei lavori (al Comune o al SUAP) o, in assenza, l'impegno a richiederli;
- c) computo metrico estimativo, redatto sulla base dell'Elenco prezzi regionale vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- d) planimetria, inquadramento territoriale e corografia della zona di intervento con l'indicazione della particella interessata dall'intervento;
- e) verifica delle condizioni di progettazione ed esecuzione delle opere, sulla base delle normative vigenti, relazione sugli interventi di scavo e produzione di rifiuti inerti, con individuazione degli smaltimenti previsti;
- f) autorizzazione del proprietario all'effettuazione dell'intervento se il richiedente non è proprietario del 100%, rilasciata secondo la Sezione II del Modello 7 del bando;
- g) documentazione fotografica dello stato del sito prima dell'inizio dei lavori.

6.1.5 Procedura per l'acquisizione dei preventivi

I richiedenti soggetti privati dovranno richiedere i preventivi esclusivamente attraverso l'applicativo "gestione preventivi" di SIAN, pena l'inammissibilità delle spese.

Dall'area riservata del sistema SIAN occorre accedere all'apposita sezione "Gestione preventivi per domanda di sostegno".

Il soggetto privato dovrà richiedere e acquisire tramite il portale n. 3 preventivi, per ciascuna voce di spesa relativa a forniture e agli interventi che intende realizzare tramite il bando, a ditte in concorrenza, secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Operativo Utente, disponibile anche sul sito del GAL www.gal.vda.it.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma, che deve essere dimostrato dal richiedente, gli stessi devono essere richiesti e ricevuti solo ed esclusivamente utilizzando la PEC dell'azienda e dei fornitori e devono rispettare i seguenti requisiti:

1. essere accompagnati dalla richiesta per iscritto;
2. essere indirizzati al richiedente;
3. essere presentati su carta intestata dei fornitori, in formato non modificabile;
4. essere sottoscritti digitalmente dal fornitore;
5. essere proposti da soggetti indipendenti e concorrenti tra loro;
6. essere comparabili in quanto riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche o dimensioni;
7. essere formulati in base ai prezzi effettivi praticati e non ai prezzi di listino.

È altresì possibile presentare un solo preventivo con allegata la relazione di un tecnico, abilitato ed iscritto ad un ordine o collegio professionale, esterno e indipendente rispetto all'impresa richiedente e al fornitore, nei seguenti casi:

- per l'acquisto di attrezzature, macchinare o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specifici, per i quali non sia possibile utilizzare il metodo del confronto tra offerte diverse;
- per l'acquisto di elementi di completamento/implementazione di impianti preesistenti, per i quali sia necessario rivolgersi allo stesso fornitore.

Nel caso in cui la documentazione allegata non sia esaustiva, il responsabile del procedimento può chiederne il completamento che deve avvenire entro i termini da lui stabiliti, pena l'esclusione parziale o totale della domanda.

6.1.6 Compilazione, sottoscrizione, stampa e rilascio della domanda di sostegno

In fase di **compilazione della Domanda Di Sostegno (DDS)** il sistema abbinerà automaticamente il titolare alla propria azienda attraverso il fascicolo e metterà a disposizione un modello di domanda precompilato con le informazioni registrate in anagrafe.

L'utente abilitato alla compilazione dovrà compilare tutti i campi integrando con i dati specifici degli interventi per i quali si chiede il finanziamento e caricando la documentazione prevista al paragrafo 6.1.4.

Successivamente alla compilazione della domanda l'utente abilitato deve **sottoscrivere, stampare e rilasciare la domanda di sostegno**²⁵ esclusivamente tramite la piattaforma SIAN.

Il richiedente dovrà sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP (One Time Password) ovvero un PIN "usa e getta" valido solo per un limitato intervallo di tempo e utilizzabile per una sola firma. Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma con OTP. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo, verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario. (N.B. la sola stampa della domanda non è sufficiente e non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore).

La sottoscrizione della domanda di sostegno equivale alla dichiarazione di conoscenza e accettazione delle clausole individuate nel presente bando.

A seguito della firma della domanda di sostegno l'utente abilitato alla compilazione deve procedere al **rilascio della domanda di sostegno utilizzando il PIN statico**. Questo passaggio risulta essenziale per concludere il caricamento della domanda.

Per eventuali dubbi sulle modalità di compilazione delle domande è possibile contattare il GAL Valle d'Aosta. In caso di problemi informatici legati alla funzionalità di SIAN, in fase di presentazione della domanda di sostegno, è possibile aprire un ticket inviando una mail all'indirizzo assistenza-sian@regione.vda.it, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori.

Qualsiasi altro motivo²⁶ diverso dal malfunzionamento della piattaforma SIAN che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente, pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della DDS sul portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Si sottolinea che l'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda di sostegno, che dovrà comunque essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici che saranno verificati direttamente con il gestore della piattaforma SIAN.

In caso di comprovato malfunzionamento del sistema SIAN o di impossibilità di accesso al sistema SIAN o, è possibile presentare la domanda di sostegno al GAL Valle d'Aosta tramite PEC (protocollo@pec.gal.vda.it) entro i termini previsti dal bando. Solamente in caso di comprovato malfunzionamento il personale del GAL provvederà ad inserire la domanda di sostegno telematicamente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN) che dovrà essere sottoscritta con OTP dal richiedente.

²⁵ Si raccomanda di effettuare tale passaggio con congruo anticipo al fine di poter completare la procedura entro i termini di scadenza del bando, pena esclusione.

²⁶ A titolo esemplificativo: i malfunzionamenti degli strumenti utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà o la lentezza di connessione, l'assenza di firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale ecc.

6.1.7 Comunicazione di completamento della procedura

Al termine del rilascio di tutte le domande di sostegno relative al medesimo Progetto Integrato di Filiera, il referente della filiera o il tecnico incaricato del caricamento delle domande dovrà inviare, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.gal.vda.it, la comunicazione di completo caricamento come da Fac-simile disponibile nella sezione "Bandi e Avvisi" sul sito del GAL Valle d'Aosta al seguente link <https://www.gal.vda.it/bandi-e-opportunita/>.

6.2 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

6.2.1 Soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo

Il procedimento relativo alla domanda di sostegno è gestito dal GAL Valle d'Aosta.

I procedimenti amministrativi legati alla domanda di sostegno vedono coinvolti i seguenti soggetti:

a) Responsabile del procedimento

È il Coordinatore del GAL Valle d'Aosta.

b) Responsabile tecnico dell'istruttoria

È nominato con apposita deliberazione dal Comitato direttivo, effettua i controlli di ricevibilità e ammissibilità delle domande di sostegno e si occupa dell'istruttoria tecnica dei progetti presentati. Il Responsabile tecnico dell'istruttoria partecipa con funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto alle sedute della Commissione di valutazione.

c) Commissione tecnica di valutazione

È nominata dal Comitato direttivo con apposita deliberazione, previa verifica dell'inesistenza di cause di conflitti di interesse nei confronti dei richiedenti che hanno presentato domanda di sostegno. La Commissione tecnica di valutazione è composta dal Responsabile del procedimento del GAL Valle d'Aosta e da un numero adeguato di esperti nelle materie oggetto del presente bando. La Commissione verifica l'istruttoria delle domande, supervisiona l'idoneità tecnica ed economica dei progetti presentati, richiede eventuali integrazioni e assegna i punti sulla base dei criteri di selezione stabiliti per il progetto di filiera al paragrafo 1.7 e per ciascuna domanda di sostegno ai paragrafi di ciascuna azione prevista del presente bando.

La Commissione stilerà una proposta di graduatoria per ciascuna azione AS.3, AS.4, AS.5 e AS.6.

6.2.2 Fasi dell'istruttoria

L'istruttoria delle domande di sostegno è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) ammissibilità della domanda;
- c) approvazione della graduatoria e concessione del sostegno.

6.2.3 Ricevibilità della domanda di sostegno

Il controllo di ricevibilità delle domande è effettuato dal Responsabile tecnico dell'istruttoria in ordine alle seguenti verifiche:

- rispetto del termine temporale di presentazione indicato al paragrafo 6.1.1;
- presenza della documentazione prevista riportata al paragrafo 6.1.4;

- correttezza formale della documentazione fornita e della sua corretta compilazione e sottoscrizione.

Le domande che non rispettano i sopraindicati elementi sono considerate irricevibili e non vengono pertanto ammesse alla fase successiva dell'ammissibilità.

La carenza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione è considerata sanabile, a condizione che l'integrazione pervenga entro i termini indicati nella richiesta.

6.2.4 Ammissibilità della domanda di sostegno

Il Responsabile tecnico dell'istruttoria esegue il controllo di ammissibilità delle domande di sostegno presentate ed effettua l'istruttoria tecnica delle medesime.

In questa fase vengono valutati i progetti con riguardo a tutti gli elementi relativi alle "Condizioni di ammissibilità", previsti nelle diverse Azioni Specifiche AS.3, AS.4, AS.5 e AS.6 nonché il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale. In tale fase verrà inoltre valutata la ragionevolezza delle spese previste.

A conclusione dell'istruttoria, il Responsabile tecnico dell'istruttoria sottopone l'elenco delle domande di sostegno, ammissibili e non ammissibili, alla Commissione tecnica per la definitiva valutazione.

In questa fase la Commissione tecnica di valutazione, sulla base della documentazione prodotta dal Responsabile tecnico dell'istruttoria, procede alla valutazione dell'idea progettuale nel suo complesso, della sua sostenibilità e degli obiettivi previsti. La Commissione, partendo dall'analisi del Progetto Integrato di Filiera e dalla scheda di autovalutazione della relativa Azione Specifiche (AS.3, AS.4, AS.5 e AS.6) presentata dal richiedente, attribuisce i punteggi relativi ai criteri di selezione relative alle diverse AS.

A seguito dei lavori della Commissione tecnica di valutazione, il Responsabile del procedimento del GAL Valle d'Aosta comunica l'ammontare della spesa e il punteggio attribuito al richiedente, il quale ha la facoltà di produrre note e memorie entro un termine minimo stabilito di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro 120 giorni dalla chiusura dei termini del bando, la Commissione tecnica di valutazione analizza le eventuali memorie pervenute e, a conclusione di tutte le istruttorie, redige un verbale contenente la proposta di graduatoria da sottoporre all'approvazione definitiva del Comitato direttivo del GAL Valle d'Aosta.

6.2.5 Approvazione graduatoria e concessione del sostegno

Il Comitato direttivo del GAL Valle d'Aosta entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione tecnica di valutazione, approva, con propria deliberazione, gli esiti di istruttoria definendo le graduatorie per ciascuna Azione Specifica (AS) suddivise nei seguenti elenchi:

- a) domande non ricevibili;
- b) domande non ammissibili;
- c) domande ammissibili e finanziabili;
- d) domande ammissibili e non finanziabili.

Tale deliberazione costituisce anche atto di concessione per tutte le domande di sostegno ammesse e finanziate. La concessione del contributo viene comunicata dal Responsabile del procedimento al beneficiario. Tale comunicazione riporterà, oltre alle eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni in merito alla corretta realizzazione dell'intervento ed all'importo definitivo della spesa ammessa, anche il codice CUP (Codice Unico di Progetto) che identificherà l'intervento e tutte le operazioni relative alla sua attuazione.

Il Responsabile del procedimento inoltre invia una comunicazione anche per:

- le domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili, informando rispetto all'importo ammissibile e al collocamento in graduatoria dei progetti ammessi ma non finanziabili;
- le domande di sostegno inammissibili, fornendo i motivi dell'esclusione.

6.2.6 Perfezionamento della domanda finanziata

I beneficiari inseriti nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'atto di concessione da parte del GAL, dovranno presentare le concessioni, i permessi di costruire, le Scia, i pareri (o autorizzazioni) ritenuti necessari alla realizzazione dell'intervento, ove previsti dalla normativa vigente. La mancata trasmissione della suddetta documentazione comporta la revoca del contributo, salvo proroghe concesse dal GAL per casi motivati ed eccezionali.

6.3 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FILIERA INTEGRATA

6.3.1 Data di inizio

L'avvio dei lavori o degli interventi deve inderogabilmente avvenire dopo la presentazione della domanda di sostegno. I lavori vanno avviati tassativamente **entro 12 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo**, pena la decadenza totale del medesimo.

Fermo restando che l'avvio deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, i richiedenti possono a proprio rischio avviare gli interventi anche prima dell'ammissibilità a finanziamento. In tal caso il GAL Valle d'Aosta è sollevato da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

6.3.2 Termine dei lavori e rendicontazione

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati entro **18 mesi dall'atto di concessione**, fatte salve le proroghe di cui al paragrafo successivo. Qualora alla scadenza dei termini per l'ultimazione dell'iniziativa, l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, ma le opere realizzate siano funzionali sotto il profilo tecnico-operativo, la revoca dell'aiuto è disposta in maniera proporzionale tenendo conto delle opere realizzate.

Il completamento dell'investimento e la sua rendicontazione oltre il termine previsto, imputabile a colpa del beneficiario, rendono applicabili le norme sulle sanzioni e riduzioni definite con il Provvedimento Dirigenziale dell'Autorità di Gestione n. 3680/2025 del 30/06/2025 disponibile al seguente link [VECI - Verificabilità e controllabilità degli impegni - Regione Autonoma Valle d'Aosta](#).

6.3.3 Proroghe

Sebbene i progetti vadano conclusi entro il termine previsto, il GAL Valle d'Aosta si riserva la facoltà di concedere eventuali proroghe supportate da motivazioni opportunamente comprovate. Per ultimare la realizzazione dell'intervento ed effettuare la rendicontazione tramite inoltro della domanda di pagamento a saldo, il beneficiario potrà richiedere proroghe nei limiti del **termine ultimo fissato per la rendicontazione del CSR, ovvero il 30 marzo 2029**.

La richiesta di proroga dovrà essere motivata e inoltrata a mezzo PEC al GAL Valle d'Aosta prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti. Il mancato rispetto di tale termine per la richiesta della proroga rende applicabili le norme sulle sanzioni e riduzioni definite con il Provvedimento Dirigenziale dell'Autorità di Gestione n. 3680/2025 del 30/06/2025 disponibile al seguente link [VECI - Verificabilità e controllabilità degli impegni - Regione Autonoma Valle d'Aosta](#).

Le proroghe dovranno comunque rispettare i limiti temporali stabiliti dall'Organismo Pagatore (AGEA) ai fini della rendicontazione delle spese. Il Responsabile del procedimento, sentiti il Comitato direttivo del GAL Valle d'Aosta ed eventualmente la Commissione tecnica di valutazione, potrà concedere o non concedere la proroga, in entrambi i casi ne comunicherà l'esito al beneficiario.

I termini di avvio e rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- liti o contenziosi pendenti davanti all'Autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e il GAL Valle d'Aosta e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo; la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibili ricorsi;
- eventi oggettivamente riconosciuti, e non imputabili al beneficiario, attestati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc.) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

6.4 VARIANTI

6.4.1 Definizione delle varianti

Sono da considerarsi "varianti" tutti i cambiamenti rispetto al progetto originale che non comportano modifiche ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, quali ad esempio:

- a) cambio di beneficiario;
- b) sostanziali modifiche tecniche e tipologiche delle opere approvate;
- c) mancata realizzazione di parte degli investimenti proposti comportante una riduzione della spesa ammissibile;
- d) eventuale risparmio comportante una rideterminazione del contributo concesso.

Le varianti approvate possono comportare una ridefinizione del quadro economico della domanda d'aiuto nel limite dell'importo complessivo richiesto.

Si considera variante anche la modifica della composizione dei partecipanti indiretti all'accordo di filiera. Nel caso in cui durante l'attuazione del progetto o nel periodo di vincolo, ci siano modifiche nella composizione dei partecipanti indiretti all'accordo di filiera, queste vanno formalizzate sottoscrivendo una nuova versione dell'Accordo di filiera e comunicate al GAL Valle d'Aosta che procederà con l'istruttoria per verificare il rispetto dei requisiti previsti e il mantenimento del punteggio in graduatoria. È possibile integrare o sostituire gli operatori economici purché questi siano funzionali allo sviluppo della filiera e svolgano le attività previste nell'accordo.

Non sono di norma considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e le variazioni di fornitori rispetto a quanto presentato in domanda di sostegno, purché:

1. non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa e sia garantita la possibilità di identificare il bene;
2. non superino il 10% del costo della singola voce di spesa SIAN indicata nella domanda di sostegno.

Tuttavia anche queste tipologie di modifiche vanno comunicate formalmente al GAL Valle d'Aosta.

6.4.2 Presentazione delle domande di variante

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Tuttavia, se nel corso della realizzazione degli interventi, il beneficiario ritiene di dover apportare modifiche importanti varianti, ai sensi di quanto definito al paragrafo precedente, in ragione di sopraggiunte esigenze o di migliori soluzioni tecniche, la variante dovrà essere compilata in formato informatizzato su SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) antecedentemente al termine fissato per l'ultimazione dell'investimento e potrà ricomprendere anche investimenti già realizzati. Si precisa che, nel caso di varianti che comprendono interventi già realizzati, il beneficiario deve rispettare i principi di ragionevolezza della spesa al fine dell'ammissibilità ad aiuto degli stessi.

Entro il termine di ultimazione e rendicontazione del progetto il richiedente compila, sottoscrive e rilascia, esclusivamente mediante SIAN, la domanda di variante corredata da tutta la documentazione. La copia della domanda

di variante rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa al GAL Valle d'Aosta esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.gal.vda.it.

La domanda deve essere trasmessa telematicamente tramite SIAN, corredata da:

- relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato e/o dal beneficiario, con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- elaborati progettuali per la presentazione della domanda di sostegno dalla singola Azione Specifica (AS.3, AS.4, AS.5 e AS.6)”, debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, controfirmato dal beneficiario del sostegno;
- se la variante comporta l'acquisizione di nuove autorizzazioni: autorizzazioni amministrative previste per legge rilasciate dalle autorità competenti.

6.4.3 Istruttoria delle domande di variante

La variante è autorizzata a condizione che:

- a) siano mantenute le finalità e le caratteristiche progettuali originarie dell'investimento;
- b) siano rispettate le condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative del presente bando;
- c) non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- d) non comporti una percentuale in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiore al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

Se la variante comporta un aumento del contributo concesso, le eventuali maggiori spese saranno totalmente a carico del richiedente.

Il Comitato direttivo, sentiti il Responsabile del procedimento, il Responsabile dell'istruttoria ed eventualmente la Commissione tecnica di valutazione, tramite apposita deliberazione può concedere o non concedere l'autorizzazione alla realizzazione delle varianti; il Responsabile del procedimento in entrambi i casi comunica l'esito al beneficiario.

6.4.4 Cambio del beneficiario

Il cambio del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo e posseduti dal beneficiario originale;
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente.

Il subentrante deve presentare apposita richiesta tramite PEC al GAL Valle d'Aosta, entro 60 giorni dal perfezionamento del subentro. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi di ammissibilità;
- la dichiarazione di impegno a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- la titolarità al subentro.

Il Comitato direttivo, sentito il responsabile del procedimento, sulla base dell'istruttoria e sentita eventualmente la Commissione tecnica di valutazione, tramite apposita deliberazione, può:

- non autorizzare il subentro;
- autorizzare il subentro senza alcuna variazione.

In ogni caso il Responsabile del procedimento ne comunica l'esito al beneficiario.

Qualora la richiesta di cambio beneficiario pervenga dopo la liquidazione del saldo, il procedimento autorizzativo sarà in capo all'Autorità di Gestione del CSR 2023/2027, Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.

7 DISPOSIZIONI COMUNI - DOMANDA DI PAGAMENTO

7.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Il procedimento relativo alla domanda di pagamento è gestito dall'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.

La domanda di pagamento è presentata dal singolo beneficiario diretto incluso nell'accordo di filiera per ottenere il pagamento dell'aiuto concesso a seguito dell'ammissione della domanda di sostegno.

Le domande sono inoltrate telematicamente all'Organismo Pagatore (OP) tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN). La compilazione e la trasmissione possono essere effettuate accedendo on-line al sistema SIAN (previo accreditamento) o presso lo Sportello unico dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.

Nel caso in cui il beneficiario si avvalga del servizio dello Sportello unico per la compilazione della domanda di pagamento, dovrà preventivamente prenotare un appuntamento per l'inserimento documentale sul portale SIAN.

La copia della domanda rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.vda.it.

Le domande sono inoltrate all'AGEA, Organismo Pagatore (OP) tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN).

Il beneficiario potrà presentare le domande di pagamento secondo le seguenti modalità:

- Anticipo;
- 1° acconto: al raggiungimento di almeno il 20% della spesa;
- 2° acconto: al raggiungimento di almeno il 60% della spesa;
- Saldo finale: al raggiungimento del 100% della spesa.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione indicata al paragrafo 7.1.4, nel caso di acconti, o al paragrafo 7.1.5, nel caso di saldo. Nel caso in cui la documentazione allegata non sia completa, il Responsabile del procedimento ne chiede il completamento entro 30 giorni dalla comunicazione.

La presentazione delle domande di pagamento del saldo finale oltre il termine fissato per l'ultimazione e la rendicontazione delle attività, rende applicabili le norme sulle sanzioni e riduzioni definite con il Provvedimento Dirigenziale dell'Autorità di Gestione n. 3680/2025 del 30/06/2025 disponibile al seguente link [VECI - Verificabilità e controllabilità degli impegni - Regione Autonoma Valle d'Aosta](#).

7.1.1 Il Responsabile del procedimento della domanda di pagamento

Il Responsabile del procedimento della domanda di pagamento e di autorizzazione alla liquidazione è l'Autorità di Gestione (AdG), l'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali della Regione autonoma Valle d'Aosta, la quale invia l'elenco per la liquidazione all'organismo pagatore, AGEA. Dalla ricezione della comunicazione dell'AdG, AGEA diviene responsabile del procedimento amministrativo di liquidazione. Il procedimento si intende avviato a seguito della presentazione della domanda di pagamento. La liquidazione del sostegno è da intendersi come comunicazione della chiusura del procedimento amministrativo della domanda di pagamento.

7.1.2 Anticipo modalità e documentazione richiesta

Il beneficiario può presentare una domanda di pagamento dell'anticipo di importo non superiore al 50% del contributo spettante, presentando la seguente documentazione:

- una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa contratta con un istituto di credito o assicurativo, a favore dell'organismo pagatore (AGEA), corrispondente al 100% dell'importo anticipato;

- dichiarazione della data di avvio dell'intervento sottoscritta dal richiedente;
- nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture), dichiarazione di inizio lavori rilasciata dal direttore degli stessi, in ogni caso non oltre 2 mesi dall'inizio dell'attività.

Il beneficiario deve chiedere la domanda di pagamento dell'anticipo tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

7.1.3 Come presentare la domanda di pagamento

Le domande sono inoltrate telematicamente all'Organismo Pagatore (OP) tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN). La compilazione e la trasmissione possono essere effettuate accedendo on-line al sistema SIAN (previo accreditamento) o presso lo Sportello unico dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.

Nel caso in cui il beneficiario si avvalga del servizio dello Sportello unico per la compilazione della domanda di pagamento, dovrà preventivamente prenotare un appuntamento per l'inserimento documentale sul portale SIAN. La copia della domanda rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.vda.it.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione indicata al paragrafo 7.1.4 nel caso di acconti o al paragrafo 7.1.5 nel caso di saldo. Nel caso in cui la documentazione allegata non sia completa, il Responsabile del procedimento ne chiede il completamento entro 30 giorni dalla comunicazione.

7.1.4 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento (SAL)

Il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento corredata della seguente documentazione:

- relazione generale opportunamente firmata sullo stato di avanzamento del progetto;
- attestazione data di inizio lavori per gli interventi: documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa, quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la Scia e la Scia alternativa al permesso di costruire e in genere la regolarità amministrativa e urbanistica dell'intervento edile;
- contabilità dei lavori opportunamente firmata redatta mediante l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva o dei prezzi contrattuali qualora siano più favorevoli del prezziario, debitamente suddivisa tra le voci di spesa ammesse e per singole categorie di opere (edili, serramenti, impiantistica, ecc.);
- fatture descrittive delle opere, delle forniture effettuate o delle spese generali, riportanti il CUP assegnato dal GAL;
- giustificativi di quietanza riferibili a pagamenti a valere sul conto dedicato, riportanti il CUP assegnato dal GAL; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante;
- mod. F24 per ritenute d'acconto su spese generali;
- schema riepilogativo dei giustificativi di spesa riferibili alla contabilità lavori controfirmato dal direttore lavori e dal beneficiario;
- documentazione progettuale opportunamente firmata di eventuali varianti.

La liquidazione degli importi ammessi avviene, nel caso di lavori con più finanziamenti, percentualmente in base allo stato di avanzamento dei lavori sull'importo totale degli stessi.

7.1.5 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento (saldo)

Il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento del saldo, corredata della seguente documentazione:

- relazione finale opportunamente firmata sui lavori/attività svolti, comprensive di tavole, computi, ecc.;
- documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa, quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la Scia e la Scia alternativa al permesso di costruire e in genere la regolarità amministrativa e urbanistica dell'intervento edile; dichiarazione di conformità degli impianti, qualora dovuto;
- contabilità dei lavori opportunamente firmata redatta mediante l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva o dei prezzi contrattuali qualora siano più favorevoli del prezziario, debitamente suddivisa tra le voci di spesa ammesse e per singole categorie di opere (edili, serramenti, impiantistica, ecc.);
- fatture descrittive delle opere, delle forniture effettuate o delle spese generali (imponibile ammesso maggiore di € 100,00), riportanti il CUP assegnato dal GAL;
- giustificativi di quietanza riferibili a pagamenti a valere sul conto dedicato, riportanti il CUP assegnato dal GAL; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante;
- mod. F24 per ritenute d'acconto su spese generali;
- schema riepilogativo dei giustificativi di spesa riferibili alla contabilità lavori controfirmato dal direttore lavori e dal beneficiario;
- documentazione progettuale opportunamente firmata di eventuali varianti;
- Certificato di Regolare Esecuzione delle opere opportunamente firmato;
- dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, o certificato di abitabilità dei locali ammessi a finanziamento o titolo equipollente;
- dichiarazione di inizio attività produttiva (per investimenti produttivi) o di attività in genere (per investimenti in altri settori che richiedano l'avvio dell'attività), qualora dovuto;
- quadro economico finale dell'intervento debitamente suddiviso tra le voci di costo ammesse ad aiuto;
- relazione tecnica di accompagnamento alla rendicontazione finale illustrante eventuali divergenze rispetto alla progettazione finanziata ed asseverazione che l'opera sia stata progettata conformemente alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti.
- documentazione fotografica degli investimenti realizzati.

7.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO (SAL E SALDO)

Il procedimento relativo alla domanda di pagamento e all'autorizzazione alla liquidazione è in capo all'Autorità di Gestione (AdG), l'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali della Regione autonoma Valle d'Aosta. Le fasi procedurali, i soggetti coinvolti dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali e le loro rispettive funzioni sono determinati in coerenza con il Sistema di gestione e controllo del CSR 2023/2027 e nel rispetto del principio di separazione delle funzioni.

7.2.1 Fasi procedurali

L'istruttoria delle domande di pagamento (SAL e Saldo) segue le seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) ammissibilità;
- c) estrazione campione per il controllo in loco;

- d) controllo a revisione;
- e) fasi di liquidazioni dell'aiuto.

Ricevuta la proposta di liquidazione dal Revisore, il funzionario Responsabile del Procedimento dell'Assessorato elabora i lotti controllati procedendo all'autorizzazione al pagamento delle domande o alla revoca dell'autorizzazione al pagamento stesso. Le domande, di cui viene autorizzato il pagamento, entrano nell'elenco di liquidazione, reso disponibile da AGEA, in vista della successiva fase di erogazione dei contributi.

Il procedimento si intende concluso con l'invio della proposta di liquidazione all'organismo pagatore AGEA che deve avvenire entro 90 giorni dalla data di assunzione al protocollo della domanda di pagamento a saldo.

7.2.2 Chiusura della domanda di pagamento

Il pagamento del sostegno nella misura richiesta, senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni, vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

L'ente preposto alla liquidazione del contributo è l'organismo pagatore AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

7.3 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI

Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dal presente bando e dal provvedimento di concessione, sono previsti controlli di natura amministrativa, tecnica, svolti dai soggetti incaricati.

Il soggetto controllore potrà, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi dei beneficiari interessati e prendere visione della documentazione ivi custodita. I beneficiari devono in tali casi mettere a disposizione i documenti amministrativi inerenti al progetto, le pezze giustificative delle spese sostenute, le prove di avvenuto pagamento, le ricevute dei bonifici bancari, gli estratti conto bancari.

Dal punto di vista tecnico devono mettere a disposizione gli elaborati progettuali, favorire il confronto fra il progetto approvato e le opere realizzate e fornire quanto richiesto.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. Per tutte le tipologie di controlli in loco il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri utilizzino una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l'autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

Conformemente all'art.3 del D.M. n.410727, tutte le domande di sostegno e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano "tutti quegli elementi che è possibile ed appropriato verificare mediante questo tipo di controlli".

Con riguardo alla disciplina dei controlli delle operazioni finanziate nell'ambito del presente intervento, si rimanda al Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410727 che riporta tutti i dettagli concernenti i controlli amministrativi (art.3), i controlli in loco (art.4) e i controlli ex post (art.7) di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.

7.3.1 Visita in situ

Salvo casi debitamente giustificati, i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata (visita in situ) in sede di istruttoria della domanda di pagamento, per verificare la realizzazione dell'investimento stesso ed il rispetto dei requisiti tecnico/progettuali di riferimento (tipologia costruttiva, impianti e/o macchinari certificati, ecc.).

Controlli tecnici e amministrativi in situ possono essere effettuati in sede di istruttoria delle domande d'aiuto e di pagamento, al fine di verificare la corrispondenza dell'investimento realizzato con quello progettato ed oggetto di stima di costo.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

7.3.2 Controlli in loco

I controlli in loco sono previsti e descritti negli art. 4 del D.M. 410727/23 ed effettuati da soggetti terzi rispetto ai soggetti coinvolti nei controlli amministrativi, prima del pagamento finale su un campione estratto con i criteri previsti dai regolamenti comunitari.

I controlli in loco verificano, per quanto possibile, che l'investimento sia stato attuato in conformità alle norme applicabili e nel rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto, nonché la corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato. I controlli garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR e comportano una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario. Se necessario, verrà predisposto un ulteriore controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Il controllo, in maniera specifica, deve vertere su aspetti tecnici e fisici dell'operazione realizzata.

7.3.3 Controlli di revisione

La revisione effettuata da un soggetto diverso da quelli impegnati nei controlli precedenti, è finalizzata all'individuazione delle domande di pagamento da porre in liquidazione e, successivamente da sottoporre al Responsabile per l'Autorizzazione.

7.3.4 Controlli ex-post

I controlli ex-post interessano le operazioni connesse a investimenti per le quali continuano a sussistere gli impegni assunti nel periodo di vincolo, successivo alla data di pagamento finale. I controlli ex-post sono quindi finalizzati a:

- a) verificare il rispetto di tali impegni;
- b) verificare la realtà e la finalità delle certificazioni contabili effettuate dal beneficiario;
- c) garantire che lo stesso investimento non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici (nazionali o comunitari).

Per quanto concerne la AS.3, tramite consultazione della contabilità fiscale dell'azienda, dovranno essere verificati:

- a) l'utilizzo di più del 50% di prodotto primario di produzione aziendale per la trasformazione, per tutta la durata dell'accordo di filiera (minimo 3 anni);
- b) che sia il prodotto primario dell'azienda agricola avviato alla trasformazione, che l'output del processo di trasformazione siano prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE, per tutta la durata dell'accordo di filiera (minimo 3 anni).

Per quanto concerne la AS.4, tramite consultazione della contabilità fiscale dell'azienda, dovranno essere verificati:

- c) l'utilizzo di più del 50% di prodotto primario di produzione aziendale per la trasformazione, per tutta la durata dell'accordo di filiera (minimo 3 anni);
- b) che la produzione trasformata e commercializzata sia un prodotto non incluso nell'Allegato I al TFUE.

Per quanto concerne la AS.5, tramite verifica della contabilità fiscale dell'azienda, dovrà essere accertato l'effettivo utilizzo, per l'attività di trasformazione e commercializzazione, di materia prima acquistata/conferita da soggetti terzi, proveniente per una quota maggiore al 50%, dai produttori agricoli, singoli o associati, operanti all'interno del territorio della regione Valle d'Aosta o nazionale per tutta la durata dell'accordo di filiera (minimo 3 anni).

Il campione è estratto dall'Organismo pagatore (AGEA) su una base di un'analisi di rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni.

A conclusione degli interventi, inoltre, ulteriori controlli potranno essere coordinati direttamente dalla Commissione Europea, dallo Stato, da AGEA, dall'Autorità di Gestione e da altri organismi di controllo quali ad esempio la Guardia di Finanza, l'OLAF oppure affidati a società specializzate.

7.4 DECADENZA ED ESCLUSIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario, nelle fasi istruttorie della domanda, può incorrere nella esclusione parziale o totale del contributo o nella sua decadenza parziale o totale, qualora si riscontrino i casi di seguito descritti.

7.4.1 Casi di esclusione

Il beneficiario incorre nell'esclusione parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- presentazione della domanda di sostegno, corredata dalla documentazione richiesta, tramite SIAN e trasmissione della stessa a mezzo PEC, oltre il termine consentito dal bando;
- mancata presentazione nei termini stabiliti della documentazione di perfezionamento o di altra documentazione essenziale per la ricevibilità o indispensabile alla chiusura dell'istruttoria della domanda d'aiuto;
- ottenimento di punteggio al di sotto del minimo stabilito dai criteri di selezione per il progetto di filiera (30) o non utile al finanziamento in base alle risorse assegnate;
- assenza di requisiti stabiliti dal bando al fine dell'ammissibilità all'aiuto.

7.4.2 Casi di decadenza

Il beneficiario incorre nella decadenza parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- assenza dei requisiti di ammissibilità richiesti in sede di domanda di pagamento o nel periodo di vincolo;
- presentazione di documentazione tecnico/contabile irregolare volta a ottenere un indebito aiuto;
- mancato avvio dei lavori entro 12 mesi dalla comunicazione dell'atto di concessione (decadenza totale);
- il beneficiario ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- il beneficiario fornisce indicazioni non veritiere tali da indurre il GAL o l'Autorità di Gestione in grave errore;
- Il beneficiario effettua varianti in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiori al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

7.5 RINUNCIA

Una domanda di sostegno o di pagamento può essere formalmente ritirata dal beneficiario in qualsiasi momento per iscritto.

La relativa comunicazione, che comporta la decadenza totale del sostegno, deve essere inoltrata mediante PEC:

- in caso di domanda di sostegno al GAL Valle d'Aosta e per conoscenza all'Autorità di Gestione;
- in caso di domanda di pagamento all'Autorità di Gestione.

7.6 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Sottoscrivendo la domanda di sostegno il beneficiario si vincola ad osservare gli impegni sotto indicati, che sono distinti in essenziali e accessori.

7.6.1 Impegni essenziali

Gli impegni essenziali volti ad assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno sono declinati come segue:

- a) mantenimento dei requisiti di ammissibilità nel periodo di vincolo (10 anni per i beni immobili e 5 anni per le attrezzature fisse e mobili e i beni mobili, calcolati a partire dalla data del pagamento del saldo finale del contributo al beneficiario);
- b) non cambiare la proprietà del bene oggetto di agevolazione al fine di procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Tali divieti comportano un impegno a:

- non mutare la destinazione d'uso dei beni incentivati;
 - utilizzare in modo appropriato il bene agevolato.
- d) mantenimento dell'iscrizione agli elenchi regionali per l'intero periodo di vincolo, ove previsto;
 - e) rispetto delle normative nazionali e regionali per le tipologie di intervento.

L'inosservanza degli impegni essenziali comporta la decadenza totale del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati, fatta eccezione per i casi di decesso o per cause di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

7.6.2 Impegni accessori

Gli impegni accessori sono:

- a) presentare la domanda di saldo finale entro i termini massimi stabiliti in relazione a ciascuna tipologia di investimento comprese le eventuali proroghe concesse;
- b) assicurare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo Allegato II;
- c) presentare la documentazione integrativa eventualmente richiesta dal Responsabile del procedimento.

Per la AS.3 sono previsti ulteriori impegni accessori:

- d) utilizzare più del 50% di prodotto primario di produzione aziendale per la trasformazione, per tutta la durata dell'accordo di filiera (minimo 3 anni);

- e) assicurare che sia il prodotto primario dell'azienda agricola avviato alla trasformazione, sia l'output del processo di trasformazione siano prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE, per tutta la durata dell'accordo di filiera (minimo 3 anni).

Per la AS.4 sono previsti ulteriori impegni accessori:

- f) utilizzare più del 50% di prodotto primario di produzione aziendale per la trasformazione, per tutta la durata dell'accordo di filiera (minimo 3 anni);
- g) assicurare che la produzione trasformata e commercializzata sia un prodotto non incluso nell'Allegato I al TFUE.

Per la AS.5 è previsto un ulteriore impegno accessorio:

- h) utilizzare, per l'attività di trasformazione e commercializzazione, materia prima acquistata/conferita da soggetti terzi, proveniente per una quota maggiore al 50%, dai produttori agricoli, singoli o associati, operanti all'interno del territorio della regione Valle d'Aosta o nazionale per tutta la durata dell'accordo di filiera (minimo 3 anni).

L'inosservanza degli impegni accessori determina la riduzione dell'aiuto percepito e, nei casi estremi, la decadenza totale in base alla valutazione della violazione rilevata secondo le disposizioni sulle sanzioni e riduzioni definite con il Provvedimento Dirigenziale dell'Autorità di Gestione n. 3680/2025 del 30/06/2025 disponibile al seguente link [VECI - Verificabilità e controllabilità degli impegni - Regione Autonoma Valle d'Aosta](#).

7.7 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il soggetto beneficiario del sostegno FEASR ha l'impegno di rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo Allegato II, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso di loghi.

Ai fini di dare visibilità alle operazioni sostenute dal FEASR, in base all'articolo 2 dell'Allegato III Reg. (UE) 2022/129, il beneficiario è tenuto ad indicare, in tutti i materiali di comunicazione utilizzati, che il progetto è finanziato con i fondi comunitari FEASR; deve assicurare la promozione del progetto attraverso il sito web o sui siti dei social media ad uso professionale del beneficiario e tramite la collocazione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di una targa o un display elettronico che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato e il richiamo al sostegno fornito dall'Unione.

Le indicazioni dettagliate relative agli obblighi in materia di informazione, pubblicità e visibilità sono definite dall'Autorità di Gestione e sono reperibili sul sito della Regione nella sezione "Agricoltura".

8 DISPOSIZIONI COMUNI FINALI

8.1 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali, di cui all'articolo 3 del Reg. UE n. 2021/2116, gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle disposizioni attuative del presente bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- b) ritardo nell'avvio e nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni;
- d) proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- del GAL Valle d'Aosta nel caso di domande di sostegno;
- dell'Autorità di Gestione nel caso di domande di pagamento.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata via PEC al responsabile del procedimento entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso responsabile.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione, di avere sostenuto le spese per gli interventi finanziati.

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC al GAL (in caso di domanda di sostegno) o all'Autorità di Gestione (in caso di domanda di pagamento), corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. La richiesta presentata viene analizzata dall'ente preposto che accoglie/non accoglie le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali comunicando l'esito al richiedente.

Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

8.2 ERRORI PALESI

Ai sensi dell'art. 4 Regolamento n. 809/2014, nel caso in cui il beneficiario si sia reso conto di aver commesso un errore palese nella compilazione di qualsiasi domanda, può richiedere al GAL Valle d'Aosta e all'Autorità di gestione la correzione in qualsiasi momento, purché non siano ancora stati informati circa gli eventuali errori contenuti nella domanda né di un eventuale controllo in loco. In tal caso è facoltà del beneficiario produrre la documentazione che dimostri l'evidenza dell'errore e di aver agito in buona fede.

8.3 DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art.

46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il soggetto richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il soggetto richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

8.4 SANZIONI

I criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di violazione degli impegni sottoscritti dai beneficiari sono stati definiti con il Provvedimento Dirigenziale dell'Autorità di Gestione n. 3680/2025 del 30/06/2025 disponibile al seguente link [VECI - Verificabilità e controllabilità degli impegni - Regione Autonoma Valle d'Aosta](#).

8.5 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

8.6 PUBBLICAZIONE

Al fine di garantire un'ampia e tempestiva informazione a tutela di tutti i potenziali beneficiari, il presente bando è divulgato attraverso apposito comunicato stampa e reso disponibile, unitamente alla modulistica e alle informazioni necessarie per la presentazione delle domande, sul sito istituzionale del GAL Valle d'Aosta www.gal.vda.it sezione Bandi e Avvisi.

8.7 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili, in essa contenuti, in uniformità all'atto di consenso sottoscritto dal beneficiario contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno.

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003, Reg UE n. 2016/679 e D.Lgs 101/2018) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il trattamento delle informazioni è esclusivamente legato alle finalità di gestione ed attuazione del Bando.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e la gestione delle domande relative al presente Bando in attuazione del Complemento per lo Sviluppo rurale 2023-2027 per la Regione autonoma Valle d'Aosta, nell'ambito del piano strategico della PAC 2023-2027 approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 2/12/2022.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

8.8 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra i Responsabili del procedimento e il richiedente avvengono tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Sono oggetto di specifica comunicazione al beneficiario le seguenti fasi istruttorie:

- avvio del procedimento;
- conclusione negativa della ricevibilità della domanda di sostegno e conseguente conclusione del procedimento;
- eventuale richiesta di completamento dell'istanza di sostegno con documentazione di integrazione;
- atto di approvazione della graduatoria definitiva;
- atto di concessione del sostegno;
- esito delle eventuali richieste di variante;
- esito delle eventuali richieste di proroga;
- chiusura ed esito del procedimento amministrativo della domanda di pagamento, esclusivamente nel caso di riduzione di spesa.

Le graduatorie delle singole Azioni Specifiche (AS.3, AS.4, AS.5 e AS.6) e le deliberazioni del Comitato direttivo del GAL Valle d'Aosta di approvazione delle graduatorie verranno pubblicate sul sito internet dal GAL Valle d'Aosta, Sezione Bandi e Avvisi.

8.9 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

I beneficiari, su richiesta del GAL, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione durante la durata dell'accordo di filiera, che decorrono nei 3 anni successivi alla liquidazione della domanda di saldo, secondo le modalità e tempistiche comunicate dal GAL stesso. Il GAL Valle d'Aosta trasmette l'esito del monitoraggio all'Autorità di Gestione per l'applicazione di eventuali sanzioni o riduzioni.

8.10 DISPOSIZIONI FINALI

Presentando la domanda di sostegno relativa al presente bando, il richiedente accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando, nella domanda di sostegno, nei relativi allegati e nei modelli.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si farà riferimento al PSP e al CSR Valle d'Aosta 2023/2027, alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti nonché nelle more dell'approvazione delle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale da parte dell'Autorità di Gestione del programma.

Allegati:

- Allegato I Definizioni
- Allegato II - Normativa di riferimento
- Allegato III – Griglie descrittivi criteri di valutazione
- *Modello 0 Domanda di aiuto con dichiarazioni e impegni (solamente in caso non sia possibile il caricamento della domanda di sostegno su SIAN)*
- Modello 1 Progetto Integrato di Filiera (PIF)
- Modello 2 Schema Accordo di filiera, da far sottoscrivere a tutti gli aderenti al progetto di filiera
- Modello 3 Tabella riepilogativa partecipanti al progetto di filiera
- Modello 4 Progetto di investimento del richiedente
- Modello 5 Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione, sottoscritta e compilata da tutti gli aderenti al progetto di filiera
- Modello 6 Dichiarazione titolarità azienda, dichiarazione iscrizione al Registro Ditte della CCIAA, attestazione assenza stato di liquidazione, fallimento o procedure di concordato preventivo e ulteriori informazioni
- Modello 7 Dichiarazione titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti e assenso da parte del proprietario o comproprietario
- Modello 8 Griglia di autovalutazione, da compilare solo la sezione relativa al proprio intervento
- Modello 9 Quadro di raffronto dei preventivi di Dichiarazione impossibilità di individuare fornitori concorrenti per l'acquisto di macchinari e/o attrezzature non a prezzario

ALLEGATO I DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando, oltre alle definizioni previste dalla vigente normativa in materia di sviluppo rurale e dalle disposizioni comuni per i fondi strutturali, valgono le seguenti definizioni:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

ARM e ARPM: ad esclusione del centro urbano del Comune di Aosta, i territori dei Comuni valdostani sono classificati come zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo" e a livello regionale sono stati identificati due diversi gradi di marginalità per le aree rurali, le Aree Rurali Marginali e le Aree Rurali Particolarmente Marginali (la classificazione è disponibile al link www.gal.vda.it/wp-content/uploads/2026/02/Classificazioni_Territoriali.pdf).

AUTORITÀ DI GESTIONE (AdG): Autorità di gestione regionale del CSR 2023/2027 è individuata nel Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

REFERENTE DEL PIF: partecipante del progetto integrato di filiera individuato dall'Accordo di filiera (es. cooperativa, consorzio, impresa di trasformazione o di distribuzione etc.) che:

- rappresenta i partecipanti al progetto;
- è l'unico interlocutore abilitato a intrattenere rapporti con il GAL nell'ambito della filiera;
- segue la realizzazione del progetto di filiera, curando gli adempimenti tecnici e amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto nei tempi previsti.

CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda o entro i termini stabiliti, sono corredate di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.).

COMPLEMENTO REGIONALE SVILUPPO RURALE (CSR): È il documento regionale di programmazione e gestione degli interventi di sviluppo rurale tramite il quale sono definite le condizioni di accesso, le priorità, i tassi di aiuto, e gli altri vincoli stabiliti in base alle peculiarità del proprio contesto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, in relazione agli "interventi nazionali con specificità regionali" del PSP.

CONCLUSIONE DEL PROGETTO: Data entro cui devono essere concluse e rendicontate le attività oggetto dell'operazione ammessa a sostegno. La data è indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo rurale.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere la liquidazione del contributo concesso.

ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE: sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dall'avente diritto a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di sostegno ad eccezione delle spese generali propedeutiche.

FILIERA CORTA: integrazione dei produttori primari agricoli finalizzata alla riduzione degli intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario; in particolare, per filiera corta si intende "una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformati e consumatori".

FILIERA LUNGA: insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, commercializzazione di un prodotto agricolo/agroindustriale, artigianale, partendo dalla produzione di base, fino alla vendita al consumatore finale.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

FOTOGRAFIA GEO-REFERENZIATA: fotografia riportante le coordinate GPS registrate da una fotocamera digitale o da uno smartphone con GPS integrato. La georeferenziazione deve essere leggibile nei dati exif della fotografia. Le fotografie devono essere nitide e consentire, tramite la descrizione, un'associazione in maniera inequivocabile all'investimento proposto/ammesso ad aiuto.

PIF - PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA: Forma di cooperazione (orizzontale e verticale) che prevede lo scambio di beni tra più soggetti economici (microimprese, agriturismi, aziende agricole, enti locali, associazioni, ecc.), al fine di superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione delle imprese presenti nei territori GAL, favorendo economie di scala e un incremento della competitività grazie alla cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto comune. La filiera può avere natura settoriale o intersettoriale e si costituisce per realizzare un progetto comune coerente con la strategia di sviluppo locale del GAL, o di più GAL, sul territorio in cui opera.

PARTECIPANTE INDIRETTO: Soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del PIF, che beneficia di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo contributi nell'ambito del PIF. In questa categoria possono rientrare soggetti che non possiedono i requisiti per accedere ai singoli interventi della SSL, anche esterni all'area del GAL. I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo e possono partecipare a più PIF.

PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP): È il documento di programmazione nazionale per il settore agricolo, agroalimentare e forestale per il periodo 2023-2027 e che interessa entrambi i principali Fondi europei del settore primario, il FEAGA e il FEASR.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

SIAN: Sistema informativo Agricolo Nazionale www.sian.it.

SPESE PROPEDEUTICHE: le spese generali e tecniche necessarie al confezionamento della domanda di aiuto ed effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda stessa.

VECI: sistema informativo dell'organismo pagatore AGEA per la VERificabilità e Controllabilità degli Interventi.

II.1 Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

II.2 Norme statali

- Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2023)6990 del 23 ottobre 2023.
- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020).
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Legge n. 241/90 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Decreto del MASAF del 4 agosto 2023 "Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116".
- D.M n. 93348 del 26/02/2024.

II.3 Manuale dell'Organismo Pagatore

- Circolari attuative di AGEA Organismo di coordinamento e AGEA Organismo pagatore
- Delibera AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) Adozione del Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA "Legge 18 giugno 2009, n. 69".
- Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.

- Circolare AGEA ACIU.2015. 141 del 20 marzo 2015 Riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione PAC 2014-2020 - Piano di coltivazione.
- Istruzioni operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - Riforma PAC – integrazione alla Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 - Piano di coltivazione.
- Circolare AGEA 2016.16382 del 7 luglio 2016 Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.
- Istruzioni Operative n. 3 Prot. N. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018 – Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. – Procedura per la verifica antimafia.
- Circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 – Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. N. 9638 del 2 febbraio 2018 – Nota integrativa alla circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. N. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. N. 76178 del 3 ottobre 2019 – procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. N. 12575 del 17 febbraio 2020 – Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l’acquisizione della documentazione antimafia.
- Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 - D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale.
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti.
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21.
- Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA.2022.2014 del 21 marzo 2022 Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale.
- Circolare AGEA prot. N. 12874 del 22 febbraio 2023 – Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.
- Circolare AGEA Coordinamento prot. N. 67143 del 12/09/2023 – Disciplina relativa al fascicolo aziendale.
- Circolare AGEA ORPUM – istruzioni operative n. 90 del 03/10/2023 – Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027.
- Circolare AGEA Coordinamento prot. N. 81268 del 02/11/2023 – Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023.

II.4 Norme regionali

- Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/27 (CSR 23/27) del Piano Strategico della PAC 2023/27, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2184/XVI in data 22 marzo 2023, come

da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 4132/XVI nella seduta del 20 novembre 2024.

- Delibera di Giunta Regionale n. 814 del 24/07/2023, recante “Recepimento, con integrazioni, del decreto ministeriale n. 147385/2023, recante disciplina del regime della Condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115”.
- Delibera di Giunta Regionale n. 1167 del 16/10/2023, recante “Approvazione delle deroghe regionali in attuazione del DM 23 dicembre 2022 n. 0660087 e dell’avvio di un percorso istituzionale con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) volto alla definizione e approvazione di uno schedario regionale dei prati permanenti”.

II.5 Atti regionali

- Provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025 disciplinanti le percentuali di riduzione applicabili alle sanzioni e riduzioni stabilite nel bando, così come disciplinate sul portale informatico “VECI” della rete rurale nazionale.
- SSL 2023/2027 del GAL Valle d’Aosta “Filieri e comunità energie per il territorio” approvato con DGR n. 1292 del 13/11/2023

Principio di selezione: Qualità del progetto integrato

Criterio di selezione PF.4: Chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti del progetto integrato

Griglia di Valutazione: PF.4 Chiarezza e completezza dei contenuti del progetto integrato

Specifica da valutare	Insufficiente (0 punti)	Sufficiente (3 punti)	Medio (4 punti)	Elevato (5 punti)
1. Completezza e chiarezza degli obiettivi	Obiettivi assenti, confusi o non misurabili. Manca una visione d'insieme del progetto integrato.	Obiettivi identificati ma descritti in modo generico. Chiara la finalità ma poco approfondito il percorso.	Obiettivi ben definiti e coerenti. La descrizione è chiara, pur con qualche marginale omissione di dettaglio.	Obiettivi descritti in modo impeccabile, analitici, misurabili e perfettamente inseriti nella logica d'integrazione.
2. Obblighi dei partecipanti e risorse locali	Nessuna chiara definizione degli impegni dei singoli partner. Risorse locali non quantificate né qualificate.	Sono indicati gli obblighi generali dei partner e citate le risorse, ma senza un'adeguata specifica quanti-qualitativa.	Ruoli e impegni dei partecipanti sono ben delineati. Risorse locali individuate con un buon livello di dettaglio.	Quadro analitico e dettagliato di ogni singolo obbligo dei partner. Risorse locali quantificate e qualificate in modo eccellente.
3. Interazione dei prodotti e risorse locali	Mancata descrizione dell'interazione tra risorse. Mancano dati su volumi (quantità) e standard (qualità).	Risorse e prodotti sono elencati, ma la loro interazione e sinergia all'interno della filiera è appena accennata.	Buona descrizione delle interazioni e delle dinamiche di filiera. Dati su quantità e qualità presenti e discretamente approfonditi.	Analisi eccellente. Chiara e documentata la totale interazione, con precisione su quantità e standard qualitativi.
4. Tipologia di prodotti e servizi attesi	Output, prodotti o servizi finali non identificati o del tutto sproporzionati rispetto alle premesse.	Prodotti e servizi attesi sono descritti solo nelle linee macroscopiche, senza declinarne le specifiche caratteristiche.	Chiara individuazione dei prodotti/servizi attesi. La descrizione ne evidenzia l'utilità e i tratti principali in modo esaustivo.	Descrizione analitica, dettagliata e realistica di tutti i prodotti e servizi attesi, con l'indicazione del loro valore aggiunto.
5. Canali di promozione e valorizzazione della filiera	Assenza di strategie, canali o strumenti idonei alla promozione della filiera e dei suoi prodotti.	Presenza di canali promozionali standard o solo menzionati (es. "social media"), senza un vero piano d'azione operativo.	Canali di promozione individuati in modo appropriato e mirato alla valorizzazione della specifica filiera locale.	Strategia promozionale eccellente. Canali diversificati, altamente efficaci, integrati e dettagliati per valorizzare la filiera.

Guida all'attribuzione dei punteggi (Vademecum per la commissione di valutazione)

Per assicurare l'oggettività della valutazione tra diversi componenti della commissione, l'attribuzione dei singoli punteggi deve seguire le seguenti linee guida:

- **Punteggio 0 (Insufficiente) – Mancanza o Inidoneità**

Si applica quando l'informazione richiesta è totalmente assente, oppure quando la descrizione è

talmente generica o confusa da non permettere alla commissione di comprendere la reale fattibilità della specifica.

- **Punteggio 3 (Sufficiente) – Presenza formale senza approfondimento**

Si applica quando il progetto risponde formalmente alla richiesta (la voce è presente nel testo), ma si limita a un elenco o a una descrizione superficiale. Mancano dati di dettaglio, analisi qualitative/quantitative o la declinazione operativa del "come" verrà realizzato l'intento.

- **Punteggio 4 (Medio) – Buona trattazione con lievi lacune di dettaglio**

Si applica quando la descrizione è chiara, logica e coerente con la struttura del progetto integrato. Il livello di approfondimento è buono e permette di comprendere l'efficacia dell'azione, anche se si riscontrano piccole omissioni o marginali elementi non del tutto specificati.

- **Punteggio 5 (Elevato) – Eccellenza, esaustività e tracciabilità**

Si applica solo quando la specifica è trattata in modo analitico, esaustivo e non lascia spazio a dubbi. I dati quantitativi e qualitativi sono verificabili, le sinergie sono chiaramente dimostrate e la descrizione rappresenta un modello di eccellenza tecnica.

Principio di selezione: Caratteristiche del progetto di investimento

Criterio di selezione: PD.5 Funzionalità

Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato.

Livello	Descrizione del livello (Indicatori e Descrittori)
Elevato	Descrizione dell'intervento dettagliata e completa. La coerenza con gli obiettivi e finalità di filiera è evidente e sostanziale. Sono chiaramente presenti e definiti tutti gli elementi chiave: un cronoprogramma preciso, indicatori di risultato quantificati e un'approfondita analisi di sostenibilità economica.
Medio	Descrizione dell'intervento parzialmente dettagliata e completa. La coerenza con gli obiettivi e finalità di filiera si evince in maniera limitata. Gli elementi chiave (es. cronoprogramma, indicatori, analisi economica) sono presenti solo parzialmente, risultano poco approfonditi o non del tutto quantificati.
Sufficiente	Descrizione dell'intervento minima e approssimativa. La coerenza con gli obiettivi e finalità di filiera è superficiale. La documentazione presenta forti lacune negli elementi essenziali: il cronoprogramma è generico, gli indicatori non sono quantificati e l'analisi di sostenibilità economica è solo abbozzata.
Insufficiente	Non emergono elementi in grado di rappresentare un effettivo e concreto impegno di filiera. L'intervento non è descritto o mancano totalmente i requisiti minimi di pianificazione (cronoprogramma, indicatori quantificati e analisi di sostenibilità economica).

Guida all'attribuzione dei punteggi (Vademecum per la commissione di valutazione)

Per assegnare il punteggio, verificare la presenza contemporanea di:

1. Cronoprogramma: Tempistiche chiare, coerenti con la durata del progetto integrato e articolate per fasi.
2. Indicatori di risultato: Target numerici precisi, misurabili e direttamente collegati all'impatto della filiera.
3. Sostenibilità economica: Analisi dei costi, piano finanziario credibile e dimostrazione della tenuta dell'investimento nel tempo.

ALLEGATO IV – ESTRATTO DELLA TABELLA 5.2 A - TABELLA DI CONGRUITÀ DELLE MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE (CRITERIO 5.2 “ 5.2 MACCHINARI ED ATTREZZATURA PER ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PRIMARIA”) DEI CRITERI APPLICATIVI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI REGIONALI PREVISTI DALL’ARTICOLO 5 DELLA L.R. 3 AGOSTO 2016, N. 17

Macchine e attrezzature	Dimensione aziendale minima in prospettiva
Trattrice	INDICAZIONI GENERALI La valutazione della congruità viene effettuata per comparto produttivo e considerando l’eventuale possibile operatività in più comparti delle trattrici. Nei conteggi occorre valutare le trattrici con immatricolazione inferiore ai 15 anni risultanti dal registro Macchine ed attrezzi agricoli dell’azienda/e di riferimento. L’acquisto di una trattrice di potenza superiore a quanto determinato sulla base dei parametri indicati è ritenuto congruo se almeno il 50% della potenza della stessa è giustificato dalla potenza massima calcolata, fermo restando che la potenza eccedente non è ammessa ad agevolazione. Indipendentemente dal numero di trattrici del parco macchine aziendale e della loro età è ritenuto congruo l’acquisto di una ulteriore trattrice ad alimentazione elettrica o idrogeno in sostituzione di trattrice già in dotazione da più di cinque anni e previa valutazione dell’avvenuta decadenza di vincoli per eventuali precedenti aiuti ottenuti. Si precisa che per la determinazione del costo ragionevole sul Sistema Database Macchine è da prendere in considerazione la potenza massima di ogni singolo macchinario. COMPARTO ZOOTECNICO O FORAGGICOLO Nel caso di aziende ad indirizzo zootecnico o foraggicolo di fondo valle il requisito minimo di congruità è rappresentato da una SAU di almeno 2,5 ha, escluse le superfici a pascolo e una potenza nominale massima ammissibile per ogni trattrice di 90 kW. La potenza massima ritenuta congrua specifica per azienda si determina come segue: - 48 kW di potenza nominale per aziende con una SAU compresa tra 2.5 ha e 4 ha, escluse le superfici a pascolo; - 12 kW nominali per ettaro di SAU aziendale, escluse le superfici a pascolo, per aziende con SAU maggiore di Ha 4; Nel caso di aziende di fondovalle che gestiscono anche un alpeggio raggiungibile tramite pista trattorabile, con monticazione di almeno 20 lattifere, la potenza massima del parco macchine aziendale può essere aumentata di 40 kW. Nel caso di aziende che gestiscono esclusivamente un alpeggio con le medesime caratteristiche di cui sopra è congruo l’acquisto di una trattrice nel limite di una potenza nominale massima ammissibile di 70 kW. Rientrano nei parametri sopra definiti un massimo di due trattrici per il comparto con le seguenti eccezioni: - nel caso di aziende che hanno una SAU di fondovalle, escluse le superfici a pascolo, superiore a 15 ha è congruo l’acquisto aggiuntivo di una terza trattrice nel limite di una potenza nominale massima ammissibile di 60 kW; COMPARTO VITICOLO E/O FRUTTICOLO Per le aziende a vocazione vitivinicola e/o frutticola il requisito minimo di congruità è rappresentato da una SAU minima pari a 0,5 ha. di coltura specializzata.

	La potenza massima ritenuta congrua specifica per azienda si determina come segue: - 48 kW nel caso di aziende con una SAU da 0,5 a 2 ha; - 90 kW per le aziende di dimensione superiori. Rientrano nei parametri sopra definiti un massimo di due trattrici per il comparto con le seguenti eccezioni: - nel caso di aziende che hanno una SAU specializzata superiore a 5 ha è autorizzato l'acquisto aggiuntivo di una terza trattrice nel limite di una potenza nominale massima ammissibile di 48 kW; La chenillette è considerata alla pari delle trattrici in relazione al calcolo della potenza e al numero di trattori finanziabili per azienda. COMPARTO ORTICOLO ED ALTRO Per le aziende a vocazione orticola ed altro il requisito minimo di congruità è rappresentato da una SAU minima di 0,5 ha. La potenza massima ritenuta congrua specifica per azienda si determina come segue: - 48 kW nel caso di aziende con una S.A.U. da 0,5 a 2 ha; - 90 kW per le aziende di dimensione superiori. Rientrano nei parametri sopra definiti un massimo di due trattrici per il comparto con le seguenti eccezioni: - nel caso di aziende che hanno una S.A.U. nel comparto superiore a 5 ha è autorizzato l'acquisto aggiuntivo di una terza trattrice nel limite di una potenza nominale massima ammissibile di 48 kW;
--	---